

## Capitolo XII

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

## 1 - Considerazioni generali ed aspetti finanziari della gestione

## a) Considerazioni generali

Nell'ambito delle attribuzioni del Ministero concernenti il settore industriale (1) va registrato nel 1984 un dato particolarmente significativo sotto il profilo della gestione e cioè' la definizione del contenzioso con gli organi della Comunità' economica europea.

Ha potuto perciò' avere inizio la concreta erogazione dei contributi da tempo concessi ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, concernenti la ristrutturazione e la riconversione industriale, nonché' quella derivante da altre due leggi importanti, e cioè' dalla legge 17 febbraio 1982 n.46, relativa al fondo sulla innovazione tecnologica e dalla legge 1 marzo 1982, n.63 concernente il settore dell'elettronica civile (2).

-----  
(1) Pur in presenza di una sensibile flessione rispetto all'esercizio precedente, anche nel 1984 la quota dell'intero stanziamento di bilancio destinata al settore industriale e' stata rilevante (del 41,7% contro il 56,6% nel 1983).

L'autorizzazione di cassa e' stata del 49,3%.

(2) I riflessi contabili di tale sblocco operativo - le cui modalità' sono state esposte dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie il 31 maggio 1984

Nel 1984 e' proseguita altresì la fase concessiva degli incentivi previsti da tali leggi e dalle altre relative al settore industriale o ad alcuni suoi comparti, secondo le modalita' e con i risultati esaminati nel successivo paragrafo 4 cui si fa rinvio.

Non sono emerse iniziative legislative inquadrabili in una nuova strategia operativa, essendo state ritenute ancora valide le piu' recenti linee d'intervento (3).

E' pero' largamente avvertita l'esigenza di un quadro normativo organico degli strumenti di politica industriale e prioritariamente della individuazione di direttrici dell'intervento dello Stato nel sistema industriale coerenti con l'odierno contesto.

Nell'ambito dell'indicato quadro normativo organico si inseriscono in definitiva la razionalizzazione di interventi che risalgono a situazioni in parte non piu' attuali e la semplificazione di discipline normative e procedurali, quale presupposto dell'efficacia degli stessi interventi (4).

-----  
alla Commissione industria della Camera - saranno esaminati dalla Corte in sede di controllo dei rendiconti relativi all'attivita' del 1984 delle gestioni fuori bilancio previste per l'attuazione di tali interventi.

(3) Cfr. l'intervento del Ministro dell'industria svolto l'11 ottobre 1984 in sede di esame da parte della Commissione industria della Camera dei disegni di legge relativi al bilancio e alla legge finanziaria per il 1985.

(4) L'adeguamento delle linee operatrici in materia di politica industriale e' stato ripetutamente auspicato nel corso

E a tale ultimo riguardo va posta in rilievo l'attuale stratificazione di norme primarie, decreti ministeriali e deliberazioni del CIPI a contenuto procedurale, la quale rende difficile anche in sede di controllo - e si possono immaginare le difficoltà incontrate dagli operatori destinatari delle agevolazioni - la decifrazione di discipline desumibili attraverso la lettura combinata di vari testi normativi.

Quanto poi alla razionalizzazione degli interventi e' di tutta evidenza, tra l'altro, il necessario loro coordinamento diretto alla individuazione, a livello istituzionale, di un esatto criterio di riparto della competenza tra il Ministero dell'Industria e l'organo dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per quanto attiene alla incentivazione finanziaria degli investimenti (5) e con particolare riferimento alle ipotesi in cui questi siano connessi ad interventi di ristrutturazione ma specialmente di riconversione e di delocalizzazione (6).

-----  
dell'apposita indagine conoscitiva svolta dalla Commissione X del Senato (si veda in particolare l'intervento svolto dal Governatore della Banca d'Italia il 31 gennaio 1984).

(5) Il problema non sorge in ordine all'intervento pubblico in forma diretta, dato che al Ministero dell'industria non e' stata mai affidata la realizzazione delle infrastrutture ai fini della localizzazione delle imprese industriali, come invece e' avvenuto per la Cassa per il Mezzogiorno.

(6) Tali esigenze non risulta siano state tenute presenti in sede di approvazione da parte del Senato (Atto Senato n. 969)

Emerge poi un ulteriore profilo che e' connesso alla compatibilita' del nostro sistema dell'agevolazione all'industria con le regole del Trattato di Roma; al complesso contenzioso insorto, infatti, in relazione ai nostri tradizionali incentivi - conclusosi, come gia' indicato, per alcune leggi solo all'inizio del 1984 - corrisponde, per contro, la inesistenza di controversie tra la comunita' e i Paesi (Germania) che hanno optato in favore della detassazione degli utili reinvestiti (7).

A tale proposito andrebbe valutata siffatta alternativa all'attuale sistema degli incentivi - finora incentrato esclusivamente su aspetti finanziari (8) - anche per la sua idoneita' a ridurre i tempi della realizzazione degli incentivi mediante la eliminazione di vari adempimenti e di diverse e talora complesse procedure istruttorie e concessive. Cio' ovviamente comporterebbe la previsione di idonei sistemi di controllo sull'osservanza dei requisiti di legge.

Sul versante delle fonti di energia anche nel 1984 si -----  
del testo relativo al nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno.

(7) Cfr. la gia' citata audizione del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie del 31 maggio 1984 sul contenzioso tra l'Italia e la CEE in materia di politica industriale.

(8) Si richiamano al riguardo le considerazioni espresse nelle precedenti relazioni in ordine alla crisi del credito agevolato connessa in particolare alle tensioni inflattive.

deve registrare il mancato effettivo decollo della legge 29 maggio 1982, n.308 finalizzata alla attuazione del piano energetico nazionale e cio' complessivamente per carenze di strutture operative, tecniche ed amministrative, interne al Ministero, idonee ad assolvere ai compiti rilevanti e articolati previsti da detta legge, come in particolare sara' posto in rilievo in tema di interventi istituzionali (9).

Non dissimili sono le risultanze in materia di attuazione della legge 6 ottobre 1982, n.752 concernente la politica mineraria, nonostante i ritocchi apportati con la legge 15 giugno 1984 n.246.

In relazione poi agli altri settori d'intervento del Ministero e' proseguita l'applicazione delle varie leggi di incentivazione compatibilmente con la complessiva inadeguatezza delle strutture ministeriali, del resto dalla Corte posta ripetutamente in rilievo.

Al riguardo si prende atto che con la legge finanziaria per il 1985 e' stata inserita nel fondo speciale di parte corrente (con proiezione triennale) la spesa di 3,8 miliardi per ciascun anno, diretta alla riorganizzazione del Ministero, e, a parte la congruita' dello stanziamento previsto, la Corte registra la consapevolezza legislativa della indifferibilità del problema.

-----  
(9) Si fa rinvio, rispettivamente, alle considerazioni svolte nel successivo paragrafo 4.

**b) Aspetti finanziari della gestione**

Il dato singolare del bilancio del Ministero per l'anno 1984 e' costituito dalla prevista diminuzione del 6,5% della della previsione definitiva della spesa, rispetto all'anno precedente, e quindi dal ritorno della medesima ai livelli del 1982.

Premesso che non si e' ripetuto il fenomeno verificatosi nel 1983 degli stanziamenti aggiuntivi autorizzati in corso di esercizio, si specifica che dei 3.280 miliardi complessivi di spese previste, il 97,8% (3.210,6 miliardi) ha riguardo a spese di investimento.

L'utilizzazione dell'indicato importo e' stata di 3.275 miliardi; gli impegni sulle spese di parte corrente (64,5 miliardi) hanno rappresentato il 91,6% circa del corrispondente stanziamento di 70,4 miliardi; gli impegni sulle spese del titolo II sono stati invece pari a 1.679,2 miliardi (52,3%) e la differenza (1.531,4 miliardi) e' passata a residui di stanziamento.

L'importo totale dei pagamenti e' stato di 3.380,6 miliardi, pari al 91,8% dell'autorizzazione di cassa di 3.681 miliardi (sono stati pagati 1.760 miliardi in conto residui e 1.620,5 miliardi in conto competenza); i 3.497 miliardi di residui iniziali si sono percio' ridotti a 1.672 miliardi, anche per effetto della eliminazione di 3,7 miliardi di spese correnti dalle scritture e del passaggio ad economia, ai

sensi dell'articolo 39 della legge n.526 del 1972, di 60,6 miliardi di spese in conto capitale.

Ai cennati 1.672 miliardi si sono aggiunti 1.654,6 miliardi di residui di nuova formazione per un totale di 3.327 miliardi, importo inferiore del 4,8% rispetto a quello dell'esercizio precedente.

In particolare, i residui di parte corrente sono passati da 10 a 13,2 miliardi, mentre quelli del titolo II da 3.486,8 miliardi a 3.314 miliardi circa.

Alla formazione di detto importo hanno concorso 963,4 miliardi di residui propri e 2.350,5 miliardi di residui di stanziamento (dei quali 1.531,4 miliardi provenienti dalla competenza e 819 miliardi dagli anni precedenti).

Tali importi evidenziano perciò che la indicata riduzione del 4,8% dei residui complessivi deriva dalla consistente diminuzione dei residui propri - passati infatti da 1.448,5 miliardi a 963,4 miliardi - che è superiore all'aumento dei residui di stanziamento, a loro volta passati da 2.133 a 2.350,5 miliardi e cioè dal 59,5% al 70,6% dell'ammontare complessivo dei residui.

Alla formazione della indicata massa di residui di stanziamento appartenenti quasi per intero alla categoria XII (trasferimenti) non contribuisce, come negli esercizi precedenti, per oltre la metà la Rubrica IV (industria), il cui

importo invece si e' ridotto dal 55,4% (1.181,7 miliardi) al 30% (705,3 miliardi) del totale; i residui di stanziamento riguardano invece in significative misure, benché differenti - diverse essendo le rispettive assegnazioni di stanziamento - altre rubriche interessate ad interventi nel campo economico.

Il differimento degli impegni agli esercizi successivi ha caratterizzato in maggiore misura la direzione generale delle fonti di energia (Rubrica VI) con 932,6 miliardi (il 40% circa del totale) dei quali oltre la metà deriva dallo stanziamento di competenza dei vari capitoli (480 miliardi) e cioè a motivo dell'incerto e lento avvio applicativo dei vari incentivi previsti nella legge n.308 del 1982.

I cennati 705,3 miliardi di residui di stanziamento concernenti il settore industriale traggono origine per il 68,6% (484 miliardi) dagli stanziamenti di competenza e si riferiscono in particolare, per 350 miliardi, ai versamenti al fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (10) e per 100 miliardi ai versamenti al fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

Va precisato peraltro che in entrambi i casi le disponibilità di cassa sono state interamente utilizzate;

-----  
(10) Lo stanziamento originario del capitolo 7546, pari a 800 miliardi, e' stato ridotto in corso d'esercizio di 300 miliardi per effetto di corrispondente storno in favore della siderurgia, disposto con la legge 31 maggio 1984, n.193.

peraltro va ricordato che detti pagamenti non sono rapportabili, se non in esigua misura, a dinamismo gestorio, essendo relativi a somme che hanno finito in buona parte per incrementare le giacenze presso le singole contabilita' speciali istituite per far fronte ad interventi finanziari nel campo industriale.

La consistente aliquota dei residui di stanziamento della Rubrica I (servizi generali), pari a 523 miliardi (22,2% del totale) trae origine quasi per intero (497 miliardi) dal non integrale versamento del contributo di 1.167 miliardi al Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (E.N.E.A.) e cio' per una limitata dotazione di cassa.

I residui di stanziamento formati sui fondi destinati al commercio interno, pari a 160 miliardi circa (165 miliardi circa nel 1983), corrispondenti al 6,8% del totale, derivano in prevalenza dagli esercizi precedenti (127 miliardi) e vanno rapportati ad una sovrastima della consistenza dei vari ratei di contributo statale in conto interessi, operata dalle leggi di intervento pluriennale e non rettificata con la legge finanziaria.

Da ultimo va rilevato che i ritardi operativi nel settore delle miniere risultano di gran lunga ridotti, essendo passati da 57,9 miliardi a 29,7 miliardi (1,26% del totale) e cio' in dipendenza della istituzione del fondo per l'attua-

zione della politica mineraria ai sensi della legge 15 giugno 1984, n.246, alla cui contabilita' speciale sono affluiti nell'esercizio, dal capitolo 7906, 90 miliardi, provenienti in gran parte dai residui di stanziamento.

## 2 - Gestioni fuori bilancio

Nel presente paragrafo trova collocazione - come gia' nelle precedenti relazioni - la rassegna dei dati concernenti le gestioni fuori bilancio cosiddette "indipendenti", in quanto non traggono dal bilancio dello Stato i mezzi necessari alla loro attivita', e cioe' le casse di conguaglio, costituite dal CIP ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 98.

In ordine alle gestioni fuori bilancio operanti mediante apporti del bilancio dello Stato e per l'attuazione di interventi finanziari statali la rassegna analitica dei risultati gestori e' contenuta nel successivo paragrafo 4^, cui si fa rinvio.

### a) Cassa conguaglio per il settore elettrico

Solo nel febbraio del 1985 e' pervenuto alla Corte il rendiconto relativo all'esercizio 1982 che consta di entrate





LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO TAVOLA DI SMALTIMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO RELATIVI AL PERIODO 1979-1984 DATI AL 31 DICEMBRE 1984

ELABORAZIONE DEL 29 MAG 1985

	STANZIAMENTO DI COMPETENZA	PAGAMENTI IN TERMINI PERCENTUALI					TOTALE PAGAMENTI		RESIDUI		ECONOMIE		
		1979	1980	1981	1982	1983	1984	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%
<b>FOCALE GEN.</b>													
1979	859.427	4,53	4,55	7,45	2,87	2,37	789.013	91,81	1.868	0,22	68.545	7,98	
1980	1.325.391	83,46	0,85	1,87	2,23	3,36	941.569	91,77	60.274	5,87	24.148	2,35	
1981	2.336.085	49,70	17,41	22,83	4,45	4,45	2.679.407	94,39	142.672	5,03	16.546	0,58	
1982	3.274.006	40,49	23,66	12,47	33,33	33,33	2.512.585	76,63	759.423	23,16	68.998	0,21	
1983	3.539.624	43,87	49,81	49,40	49,40	49,40	2.709.385	77,20	796.742	22,70	31.997	0,17	
1984	3.233.767						1.620.553	49,40	1.658.393	50,55	1.821	0,06	
<b>TITOLO 1</b>													
1979	246.890	63,72	16,91	9,02	0,05	0,00	26.811	89,70	69	0,23	3.009	10,07	
1980	35.329	59,11	19,87	7,07	0,69	0,00	30.384	86,74	59	0,28	4.546	12,98	
1981	22.425	49,28	8,48	12,64	0,86	0,86	37.361	71,27	129	0,25	14.535	28,49	
1982	42.259	70,38	6,86	5,92	5,92	5,92	35.144	83,16	126	0,30	6.989	16,54	
1983	47.318	83,32	49,81	83,32	5,06	5,06	41.555	88,38	1.967	4,18	3.497	7,44	
1984	73.131						52.365	74,67	15.945	22,74	1.821	2,60	
<b>TITOLO 2</b>													
1979	829.537	71,26	4,09	4,39	7,72	2,97	762.202	91,88	1.799	0,22	65.536	7,90	
1980	336.362	84,32	0,18	1,68	1,68	2,29	911.186	91,95	60.175	6,07	19.602	1,98	
1981	2.788.259	49,71	17,58	23,02	4,52	4,52	2.642.106	94,83	142.543	5,12	1.611	0,06	
1982	3.236.747	40,10	23,68	12,56	33,72	33,72	2.477.441	76,54	759.297	23,46	9	0,00	
1983	3.432.076	43,53	43,53	43,53	43,53	43,53	2.667.830	77,05	794.176	22,95	0	0,00	
1984	3.213.037	48,84	48,84	48,84	48,84	48,84	1.568.188	48,84	1.642.448	51,16	0	0,00	

GLI IMPORTI SONO CALCOLATI IN MILIONI DI LIRE

LA VOCE 'ECONOMIE' RIPURTA LA SOMMA ALGEBRAICA DELLE ECONOMIE E DELLE ECCEDENZE DI SPESA

per 5.867,7 miliardi, di uscite per 5.866 miliardi circa e di un saldo attivo di 1,7 miliardi circa.

Costante e' l'elevata incidenza della posta contabile relativa al conto dell'onere termico, che, per quanto attiene alle entrate e' risultato di 5.834 miliardi provenienti dal sovrapprezzo termico (11), fatturato per 5.371,5 miliardi nello stesso anno 1982 e per 462,5 miliardi ancora da fatturare al 31 dicembre dello stesso anno. I 5.834 miliardi derivanti dal sovrapprezzo termico sono stati destinati a rimborsi per onere termico.

L'altra posta contabile concernente l'attivita' istituzionale della Cassa - rappresentativa dei versamenti imposti ai sensi del provvedimento CIP n.36 del 1979 alle imprese elettriche, da destinare a quelle minori non trasferite all'ENEL - e' stata di 16,8 miliardi circa per le entrate e 22,5 miliardi per le uscite (comprensive anche di rimborsi relativi all'esercizio precedente) (12).

-----  
(11) Con provvedimento del 29 luglio 1982 il CIP aveva provveduto ad adeguare le aliquote del sovrapprezzo termico fissate nell'anno precedente, stante l'aumento del costo dei combustibili che si e' pero' manifestato superiore all'aumento del sovrapprezzo termico; con il medesimo si e' potuto fronteggiare solo una minima parte dell'aggravio di costo dei combustibili (4,5 miliardi): l'onere relativo alla parte differenziale (462,5 miliardi) e' stato percio' imputato agli esercizi successivi.

(12) E' da ricordare che i versamenti alla Cassa sono in prevalenza figurativi, essendo stata accordata alle imprese la facolta' di compensare i propri debiti e crediti con la Cassa, derivanti dalla loro situazione di beneficiarie dei rimborsi e di obbligate ai sovrapprezzi.

L'ammontare degli interessi attivi della gestione e' risultato di 16,3 miliardi circa e la consistenza dei depositi alla chiusura dell'esercizio era di 86,5 miliardi, dei quali quasi 81 miliardi relativi al conto dell'onere termico e i residui 5,5 miliardi relativi alle integrazioni tariffarie.

Le spese generali di amministrazione, pari a 920,2 milioni, sono state destinate al personale per 700 milioni, per 65,4 milioni al fitto dei locali e per circa 30 milioni agli organi della gestione.

E' importante sottolineare che nel passivo dello stato patrimoniale al 31 dicembre 1982 risulta eliminato l'apposito fondo concernente il debito della Cassa nei confronti dell'ENEL per 2.071,1 miliardi, concernenti l'onere termico da detto Ente sopportato fino al 31 dicembre 1981. Tale cancellazione trae origine dallo specifico accollo di detto debito da parte del Tesoro, ai sensi della legge 12 maggio 1982, n.231.

b) Cassa di conguaglio gas petroli liquefatti

Il rendiconto relativo al 1983, pervenuto alla Corte nel 1985, consta di entrate per 61,3 miliardi, uscite per 30,8 miliardi e di un saldo attivo di 30,5 miliardi.

Tale risultato positivo, che fa seguito a reiterati deficit di esercizio, va ricollegato in particolare alle

innovazioni - delle quali e' cenno nelle precedenti relazioni cui si fa rinvio - introdotte dal CIP con provvedimento n.50 del 1982, aventi efficacia dal 1° gennaio 1983, in materia di procedure delle liquidazioni dei rimborsi - stabiliti in varie misure - agli operatori per ogni chilogrammo di prodotto importato o trasportato via mare.

A tali rimborsi la Cassa provvede con i proventi del sovrapprezzo (di lire 25 nel 1983) per ogni chilogrammo di gas prodotto o importato.

Hanno poi influito positivamente sull'andamento dell'attivita' gestoria altre innovazioni introdotte dal cennato provvedimento CIP in ordine a specifici criteri procedurali, alla semplificazione della documentazione da esibire e alla aggregazione su base mensile delle partite immesse al consumo in ordine alle quali viene chiesto il rimborso.

Per effetto di dette modifiche sono state esaminate dalla Cassa 219 domande relative ai primi 9 mesi dell'anno (mentre l'esame delle altre 122, relative ai residui mesi, e' stato rinviato all'anno successivo) (13).

La liquidazione provvisoria e' stata fissata in una misura (70%), inferiore a quella dell'80% prevista nell'indi-

(13) Nel 1983 la Cassa ha anche provveduto allo smaltimento dell'arretrato ed ha emanato 1159 domande relative al 1981 e al 1982, cui corrisponde una movimentazione di 25,4 miliardi, da rimborsare nel minore importo di 7,6 miliardi.

cato provvedimento CIP.

Dalle istanze documentate di rimborso, inoltrate mensilmente, e' risultato che la quantita' di G.P.L. cui esse si sono riferite, e' stata complessivamente di 976.142 tonnellate, cui corrispondono gli indicati 30,8 miliardi di rimborsi, con un rimborso medio, percio', di lire 31,5 per Kg. di G.P.L.

I dati di sintesi relativi alla gestione 1983, innanzi indicati si articolano, per le entrate in 59 miliardi derivanti dai sovrapprezzi sul gas di petrolio liquefatto immesso al consumo nel 1983 e in 2,2 miliardi per interessi maturati sulle disponibilita' del conto corrente bancario e postale.

Le uscite sono costituite da 30,3 miliardi circa per rimborsi, da 291,6 milioni per oneri relativi al personale, da 54,4 milioni per l'acquisto di beni di consumo e servizi e da 42,2 milioni circa per spese relative agli organi di gestione.

c) Cassa di conguaglio per il settore telefonico

Il rendiconto relativo al 1983 si compendia per le entrate e le uscite in 2.497,3 miliardi.

Detta somma e' stata utilizzata dalla Cassa per perequare il rapporto tra costi e ricavi delle prestazioni rese dai

gestori del servizio telefonico (Azienda di Stato per i servizi telefonici, SIP e Italcable) ed e' derivata da un sovrapprezzo di lire 15 applicato a carico dell'utenza sugli scatti di contatore nonche' da una quota di prezzo sul valore degli scatti di contatore di rispettiva competenza che e' di lire 40 per la SIP e di lire 38,2 per gli altri due gestori.

Per le entrate l'indicato importo si articola in 2.496,4 miliardi, derivanti dagli indicati proventi istituzionali, e da 921,4 milioni circa relativi agli interessi netti bancari maturati al 31 dicembre 1983.

Le spese constano di 2.496 miliardi per prestazioni istituzionali, di 60,4 milioni per compenso agli organi della gestione e di 171 milioni circa per acquisto di beni di consumo e per oneri relativi al personale.

La struttura operativa della Cassa e' costituita da due dipendenti della SIP e da uno dell'Italcable ai quali vengono rimborsati dalla Cassa le relative spese.

#### d) Cassa conguaglio zucchero

Nell'anno di riferimento non e' pervenuto il rendiconto successivo a quello ultimo trasmesso (raltivo al periodo 1 luglio 1981 - 30 giugno 1982), del quale nella precedente relazione sono stati giudicati gli essenziali dati gestori.

Sotto un profilo generale, in relazione cioe' alla configurazione giuridica delle casse di conguaglio, la Corte

si e' di recente pronunciata ed ha riconosciuto alle medesime natura di organi dello Stato (Sezione del controllo, n.1562 del 6 giugno 1985).

### 3 - Organizzazione dei servizi e personale

Ancora non completata risulta alla fine del 1984 la struttura della direzione generale delle assicurazioni private, a seguito del riordino operato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.315; tale atto trae origine dalla delega contenuta nella legge 12 agosto 1982, n.576, istitutiva dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (I.S.V.A.P.), che ha iniziato ad operare dal 1 settembre 1983 (14).

I previsti due posti di dirigente superiore risultano coperti; e' invece priva del titolare primo dirigente una delle cinque divisioni in cui si articola la direzione; sono ancora in fase di espletamento i concorsi per l'assunzione di 13 unita' per la IV qualifica funzionale, mentre i posti della VIII, tutti vacanti anche dopo l'inquadramento effettuato ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n.315, solo nel corrente anno saranno assegnati ai

-----  
(14) In ordine alla peculiarita' della fattispecie di decentramento funzionale costituita dall'istituzione deall'ISVAP, chiamato ad esercitare un controllo gia' di competenza della direzione generale delle assicurazioni private, si fa rinvio alla relazione della Corte sui due esercizi precedenti e specialmente a quella relativa al 1982.

vincitori di due concorsi indetti anteriormente all'entrata in vigore della legge n.576 del 1982, uno riservato ai laureati in scienze statistiche e l'altro ai laureati in economia e commercio.

Con una struttura costituita da 49 unita' (non tutti ancora in servizio, come gia' indicato) di personale appartenente alle qualifiche funzionali e di 6 dei 7 dirigenti previsti, la direzione cura l'assolvimento dei compiti residuali indicati nell'articolo 1 del predetto decreto n.315 nonche' di quelli aggiuntivi derivanti dalla recente legge 28 novembre 1984 n.792 concernente l'istituzione e il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione, distinto in due sezioni (persone fisiche - societa').

A tale ultimo riguardo sono stati gia' posti in essere i primi adempimenti applicativi di tale legge (15) e in particolare quello relativo alla costituzione e al funzionamento del fondo di garanzia, previsto nell'articolo 4 lettera f della legge stessa, a favore degli assicurati per i danni loro causati dall'attivita' del mediatore iscritto all'albo (16).

-----  
(15) Cfr. circolare n.499 del 19 dicembre 1984 (G.U. n.355 del 28 dicembre 1984)

(16) Si fa rilevare che con il decreto ministeriale 30 aprile 1985 (G.U. n.110 dell'11 maggio 1985) e' stato costituito dal Ministro, ai sensi dell'articolo 4 della legge, detto fondo di garanzia, pero', come persona giuridica, avente sede in Roma presso il Ministero - Direzione generale delle assicurazioni. L'adesione al fondo di garanzia costituisce un

Anche nel 1984 la Direzione delle assicurazioni private ha aggiornato l'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n.348, per la costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato e altri enti pubblici (17).

Altri compiti sono previsti a carico di detta branca operativa del Ministero in seguito al varo di un "pacchetto" di innovazioni attualmente all'esame del Senato (18).

Nell'ambito della predetta Direzione operano la Commissione nazionale albo agenti di assicurazione, organo prevalentemente consultivo del Ministero (19), la Commissione -----  
requisito per l'iscrizione all'albo sia delle persone fisiche che delle società. Il fondo è alimentato dai contributi degli aderenti in misura non inferiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite, fissata ogni anno con decreto del Ministro. L'indicato decreto 30 aprile 1985 non è stato sottoposto al controllo della Corte.

(17) Cfr. decreto ministeriale 15 giugno 1984 (G.U. n.167 del 19 giugno 1984).

(18) Un primo provvedimento riguarda la riforma delle assicurazioni sulla vita (Atto Senato n.674) in adempimento di apposita direttiva comunitaria del 1979; l'altro concerne la riforma della responsabilità civile auto e il terzo è diretto al recepimento di una direttiva comunitaria in materia di coassicurazione, in base alla quale sarà possibile assicurarsi, a parità di condizioni, in tutti i Paesi CEE.

(19) Detta commissione ha tenuto nel 1984, n.8 sedute e si è pronunciata in ordine a 127 domande di iscrizione. Questa è subordinata all'espletamento da parte degli aspiranti di una delle due prove annuali per esami di idoneità (si sono svolte nel 1984 nei mesi di aprile e di novembre contemporaneamente nelle città di Roma, Milano e Reggio Calabria).

responsabilita' civile auto (20) e la Commissione consultiva per le assicurazioni private (21). Dell'attivita' svolta da detti collegi la Corte ha avuto notizia in sede di controllo dei mandati relativi ai gettoni di presenza spettanti ai loro componenti.

Nel 1984 sono stati pubblicati i vari decreti del Ministro dell'industria (22) ricognitivi delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa emanate nei confronti di imprese nazionali ed estere, secondo le disposizioni dell'allegato I della legge 10 giugno 1978, n.295; nella unita tabella 1 e' contenuta una catalogazione delle varie imprese assicuratrici operanti alla data del 31 dicembre 1984 corrispondente alla classificazione dei rischi per ramo, prevista nel citato allegato 1 della legge n.295 del 1978 (a tale data le compagnie operanti nel ramo infortuni

-----  
(20) Tale collegio ha tenuto complessivamente nel 1984 n.7 riunioni e si e' occupato dell'elevazione dei massimali minimi di legge, delle formule tariffarie relative all'assicurazione R.C. auto e di vari casi di rischi tariffari.

(21) Tale commissione mediante 4 riunioni tenute nel 1984 ha espresso parere favorevole all'esercizio dell'attivita' assicurativa da parte di n.6 societa', all'estensione dell'attivita' assicurativa ad altri rami per 12 societa' e alla messa in liquidazione coatta amministrativa di 17 societa' (14 di mutuo soccorso); ha inoltre proposto, ai sensi dell'art.7 della legge n.576 del 1982, la nomina del commissario nei confronti di una societa' e la fusione per incorporazione di due societa'. In tali materie ha anche reso 5 pronunce negative.

(22) Cfr. Supplemento alla G.U. n.357 del 31 dicembre 1984.

erano 620, in quello malattia 330, in quello R.C. autoveicoli terrestri 142 ecc.).

Passando ad un altro settore di competenza del Ministero, quello della disciplina dei prezzi, vanno evidenziate le misure adottate nel 1984 a livello legislativo e quindi amministrativo.

In sostanza il dato essenziale e' costituito dal potere attribuito al C.I.P. con il decreto legge 17 aprile 1984, n.70, convertito con modificazioni nella legge 12 giugno 1984, n.219 (23) - concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennita' di contingenza - di impartire direttive alle amministrazioni regionali provinciali e comunali e ai comitati provinciali dei prezzi in ordine ai provvedimenti da adottarsi nell'ambito del territorio di loro competenza in materia di tariffe, al fine di garantire il rispetto del tasso massimo d'inflazione, programmato nel 10%.

Un potere di controllo e' stato conferito al CIP stesso (da esercitare nella forma della sospensione in via di urgenza) in ordine alle deliberazioni dei comitati provinciali dei prezzi adottate in violazione delle indicate direttive, che sono state impartite con provvedimento del 30 marzo

-----  
(23) Tale normativa trae origine dal protocollo d'intesa tra il Governo e le organizzazioni sindacali del 14 febbraio 1984.

1984 e integrate con quello successivo del 10 maggio 1984 (24).

Il contributo dato da tali misure alla lotta all'inflazione ha suggerito, com'è noto, la loro applicazione anche nel 1985 (cfr. articolo 14, comma 18, della legge finanziaria n.887 del 22 dicembre 1984). La indicata manovra non ha avuto ripercussioni sugli equilibri delle aziende pubbliche produttrici di beni e servizi a prezzo amministrato, come sembra dimostrato dalla utilizzazione dello stanziamento di 400 miliardi (articolo 1 quater dell'indicato decreto legge n.70) per fini diversi dalla integrazione dei bilanci delle aziende autonome dello Stato e degli enti locali in caso di minori entrate derivanti dal contenimento dei prezzi e delle tariffe (25).

Tali risultati sono stati conseguiti nel 1984, nonostante la inadeguatezza delle strutture del CIP, come ripetutamente posto in rilievo dalla Corte ed è confermato dalle varie iniziative legislative dirette alla riforma del set-

-----  
(24) Cfr. rispettivamente G.U. n.90 del 30 marzo 1984 e n.131 del 14 maggio 1984.

(25) Degli indicati 400 miliardi del capitolo 6865 del bilancio del Ministero del tesoro, 106 sono stati stornati in favore dell'IRI per far fronte alle perdite della RAI (legge n.855 del 18 dicembre 1984), 290 miliardi sono stati utilizzati in favore delle ferrovie dello Stato per finanziare il fondo trasporti (art. 3, comma quinto della legge finanziaria n.887 per il 1985) e i rimanenti 4 miliardi sono passati ad economia di spesa.

tore (26).

Non va poi dimenticata, in tema di disciplina dei prezzi, l'attività svolta, sotto il profilo funzionale, dall'Osservatorio dei prezzi esistente presso l'Union Camere (27) e dal Comitato istituito con decreto ministeriale 7 luglio 1983 incaricato di verificare gli aumenti dei prezzi in relazione al mantenimento della fiscalizzazione degli oneri sociali per il settore commerciale ai sensi del decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n.638.

-----  
(26) Peraltro, in sede di audizione da parte della Commissione industria della Camera il Segretario Generale del CIP ha sostenuto il 2 aprile 1984 che in complesso la struttura è adeguata ai compiti attribuiti, perché essa "è caratterizzata da una segreteria con un budget di circa 900 milioni annui. Esiste poi una struttura operativa, suddivisa in diversi uffici, ripartiti per comparti merceologici. Il personale è sufficientemente qualificato, i mezzi finanziari non mancano. Gran parte del lavoro è svolto grazie all'ausilio di un calcolatore elettronico".

(27) Nel 1984 è stato effettuato il pagamento in conto residui sul capitolo 5440 per 1.685,6 milioni circa, derivanti dalla autorizzazione di spesa (per la pubblicità dei listini dei prezzi dei beni di più largo consumo) di 2 miliardi prevista con l'art.9 del decreto legge n.697 del 1982 (legge n.887 del 1982). Con disegno di legge n.995/S diretto alla disciplina della pubblicità ingannevole è stata prevista la istituzione dell'osservatorio dei prezzi presso il Ministero, qualificato nella annessa relazione ministeriale come privo "di alcun compito di controllo in materia di prezzi. Esso è soltanto organo tecnico con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti degli organi dello Stato, del CIPE e del CIP". È previsto che detto Comitato per il raggiungimento dei propri fini si avvale dell'Union Camere.

Nel 1984 e' proseguita l'attivita' di detto Comitato che ha elaborato il secondo rapporto sull'andamento dei prezzi e dei mercati ai fini della concessione della particolare fiscalizzazione degli oneri sociali alle imprese commerciali (subordinata alla verifica che l'andamento dei prezzi il consumo dei prodotti commercializzati non ha superato al tasso di inflazione programmato).

In sostanza l'impegno per il contenimento dei prezzi si e' dispiegato sul fronte delle tariffe e prezzi amministrati come gia' esaminato, su quello della responsabilizzazione delle categorie commerciali e sul fronte dell'informazione. Nel mese di febbraio 1984 e' stato rinnovato l'accordo in materia di commercio tra il Ministero e le imprese della distribuzione per il contenimento dei prezzi di largo consumo relativi a 49 prodotti prevalentemente alimentari (28) e l'Union Camere ha promosso una campagna pubblicitaria denominata "operazione prezzi a passo ridotto", al cui onere si e' provveduto con lo stanziamento di 3 miliardi autorizzato dalla legge 18 dicembre 1984, n.898.

In tema di organizzazione dei servizi di tutela della proprieta' intellettuale nelle precedenti relazioni sono state poste in rilievo la situazione di degrado del "servizio

-----  
(28) In sostanza per effetto di detta operazione, gia' nota come "operazione-chiocciola" le imprese si sono impegnate a mantenere nel proprio assortimento almeno un tipo di ciascun prodotto ad un prezzo non superiore a quello stabilito.

brevetti" e l'iniziativa del Governo assunta nella precedente legislatura (29) per il trasferimento di detto servizio ad un apposito istituto, all'uopo previsto.

Nel 1984 non vi e' stata la ripresentazione di tale disegno di legge ma di altro con il quale risulta abbandonato l'originario proposito, essendo previsto soltanto il "realistico obiettivo per l'immediato" della "ristrutturazione dell'ufficio centrale brevetti" "elevato a direzione generale inserita nell'amministrazione del Ministero" (30).

Intanto in attesa dell'approvazione di detto disegno di legge, l'Ufficio brevetti con decreto ministeriale e' stato attratto nell'ambito della direzione generale della produzione industriale.

Con legge 19 gennaio 1985, n.4, e' stata esentata - mediante disposizione retroattiva - dalla imposta di bollo la documentazione concernente le domande di brevetti, ponendosi fine a difficolta' di carattere interpretativo sorte nel 1983, con ripercussioni sulla operativita', gia' compromessa, di detto Ufficio.

Altro comparto in crisi strutturale e' quello delle miniere in genere ma in particolare modo quello del Servizio geologico, istituito oltre un secolo fa e sostanzialmente

-----  
(29) Cfr. Atto Camera n.3765.

(30) Cfr. Atto Camera n.1863.

rimasto estraneo agli adeguamenti che l'incremento dei compiti avrebbe richiesto.

Sintetizza efficacemente tale situazione di degrado l'intervento svolto il 24 luglio 1984 presso la Commissione industria del Senato dal direttore generale delle miniere e dal dirigente del Servizio geologico (31) e va registrato il consenso generale ivi emerso in ordine alla esigenza della sollecita istituzione di una struttura autonoma efficiente, com'è confermato dall'apposito ordine del giorno approvato all'unanimità il 25 luglio 1984, con il quale il Governo è stato impegnato a presentare entro sei mesi un disegno di legge per la riforma del Servizio geologico (32).

Per quanto poi attiene alla direzione generale delle miniere, si ricorda il mancato adeguamento delle sue strutture in sede di elaborazione della legge 6 ottobre 1982,

-----  
(31) L'audizione dei due indicati dirigenti si colloca nell'iter parlamentare del disegno di legge - divenuto poi legge 4 agosto 1984, n.464 - diretto a porre a carico di chiunque effettui nel sottosuolo nazionale studi e indagini di carattere geofisico, l'obbligo di informare il Servizio geologico e di fornire la relativa documentazione.

(32) In attesa della presentazione al Parlamento di tale progetto la Commissione lavori pubblici della Camera ha intanto predisposto un testo unificato della legge quadro per la difesa del suolo (cfr. resoconto del 7 febbraio 1985) che prevede la istituzione nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici di un Servizio geologico (art.21) e all'art.18 di un Comitato geologico (del quale fa parte anche il capo del Servizio Geologico del Ministero dell'Industria). Va al riguardo segnalata la duplicità dell'organo in materia geologica.

n.752, relativa all'attuazione della politica mineraria, introduttiva di vari compiti di intervento finanziario, innovativi rispetto alle tradizionali attribuzioni tecniche di tale direzione, ne' alcun rimedio e' stato previsto con la legge 15 giugno 1984 n.246, se non quello estremo dell'affidamento della reggenza di un distretto minerario anche ad un funzionario non dirigente (articolo 5, 4° comma) (33) e n.752, relativa all'attuazione della politica mineraria, introduttiva di vari compiti di intervento finanziario, innovativi rispetto alle tradizionali attribuzioni tecniche di tale direzione; ne' alcun rimedio e' stato previsto con la legge 15 giugno 1984, n.246, se non quello estremo dell'affidamento della reggenza di un distretto minerario anche ad un quello meramente teorico della possibilita' di comando del personale appartenente ad altre Amministrazioni o a enti pubblici.

In un simile contesto intanto i compiti di detta

-----  
(33) Va rilevato che mediante tale disposizione e' venuto meno il dissenso - del quale e' cenno nella precedente relazione - insorto nella fase istruttoria del controllo di alcuni decreti di promozione di funzionari del Corpo delle miniere a primo dirigente (ai fini della loro preposizione a compartimenti minerari, da tempo privi di titolare) mediante la utilizzazione dei posti di primo dirigente gia' occupati dai funzionari messi a disposizione delle Regioni ai sensi del d.P.R. n.616 del 1977, mentre la loro vacanza - con conseguente possibilita' di conferimento dei posti stessi - e' subordinata alla avvenuta istituzione da parte delle varie regioni dei singoli ruoli.

direzione risultano ancora incrementati in dipendenza della legge 20 febbraio 1985,, n.41 - recante norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini - con la quale tra l'altro sono stati istituiti presso il Ministero il Comitato tecnico consultivo per i fondi marini (articolo 17) e un pubblico registro relativo in particolare alle domande di permessi presentate, ai permessi rilasciati, e alle proroghe, rinunce, modifiche.

Nessun elemento di novita', rispetto all'esercizio precedente, caratterizza la struttura delle direzioni generali del commercio interno, delle fonti di energia e della produzione industriale e pertanto si fa rinvio alle considerazioni formulate nella precedente relazione.

Nel corso del 1984 e' stato espletato il concorso a 14 posti di segretario generale delle Camere di commercio - avente qualifica di dirigente superiore - e dall'esame del provvedimento relativo alla approvazione della graduatoria e' emersa l'esigenza che l'Amministrazione ripristini il rapporto informativo per il vice Segretario generale - soppresso in forza dell'articolo 65 del regolamento del personale delle Camere di commercio approvato con decreto ministeriale 2 maggio 1981. L'indicato ripristino consentirebbe a detto personale, che in via primaria sembra essere destinatario della procedura concorsuale per la nomina a segretario gene-

rale, la possibilita' di selezione mediante la valutazione del rapporto informativo concernente il quinquennio precedente, cosi' come avviene in ordine ai primi dirigenti del Ministero dell'industria, che costituiscono l'altra categoria di funzionari ammissibili all'indicato concorso per titoli.

In materia poi di trasferimenti da un ruolo ad altro ruolo ai sensi dell'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, la Corte ha considerato necessaria la motivazione del provvedimento qualora nel ruolo di provenienza vi siano dipendenti piu' anziani di quelli trasferiti (34).

#### 4. - Attivita' istituzionale

##### a) Interventi per l'innovazione tecnologica

La legge 17 febbraio 1982 n.46 costituisce uno degli strumenti specifici di politica industriale diretti a favorire l'ammodernamento e la continua trasformazione delle imprese. Essa interviene nella fase dell'innovazione tecnologica mediante un "Fondo" speciale rotativo.

Fino al 31 dicembre 1984 sono stati presentati al Ministero dell'industria - secondo dati forniti dallo stesso - 627 domande per un costo complessivo di piu'di 5.000 miliardi. L'apposito Comitato tecnico, operante presso l'Ammini-

-----  
(34) Cfr. Sezione del controllo n.1509 del 10 gennaio 1985.

strazione ha espresso parere favorevole su 532 domande (263 per piccole e medie imprese) e il CIPI ne ha approvate 414 per un impegno presumibile di 1.691 miliardi.

I programmi presentati dalle piccole e medie imprese rappresentano piu' del 50% del numero totale di richieste ma non superano il 14% degli importi delle iniziative. Cio' deriva dal fatto che l'importo medio dei programmi presentati e' di 2 miliardi per le piccole e medie imprese mentre e' di 15 miliardi per le grandi. I programmi di importo superiore ai 10 miliardi devono essere approvati dalla CEE.

Dal punto di vista settoriale le richieste di finanziamento sono maggiori in relazione al settore auto e relativa componentistica (37%), all'elettronica (34%) e alla chimica fine (20%). Il settore dell'aeronautica copre l'11% delle richieste e quello della siderurgia appena il 3%. Le piccole e medie imprese sono relativamente piu' presenti nei settori dell'elettronica, della chimica, della siderurgia e della componentistica auto.

La rilevanza attribuita al "Fondo" al fine di accelerare la ristrutturazione e la riconversione delle imprese ed assicurare alle medesime competitivita' e produttivita', rivela l'opportunita' di svincolare il funzionamento della legge dalla logica dei settori prioritari di appartenenza e relative tematiche e di potenziare l'intervento dal punto di vista finanziario.

Si inquadra in tale ottica l'iniziativa assunta dal Governo diretta ad introdurre alcuni miglioramenti e semplificazioni alla normativa a favore delle piccole e medie imprese, nel presupposto che il requisito dell'appartenenza ai settori prioritari indicati dal CIPI e il requisito della stipulazione di un contratto tra impresa e il Ministero dell'industria hanno finora escluso dai benefici del Fondo un rilevantissimo numero di programmi.

Precisato al riguardo che la soppressione del vincolo settoriale intanto e' stata decisa dallo stesso CIPI con apposita deliberazione del 26 aprile 1985, si condivide la proposta semplificazione delle procedure di erogazione per le piccole e medie (35) imprese mediante la sostituzione del contratto con un decreto del Ministero dell'industria, con il quale vengono fissate altresì l'entità, le condizioni e le modalità dell'intervento e le eventuali clausole particolari. Ciò in considerazione altresì del duplice obiettivo di abbreviare le procedure e non appesantire l'attività del CIPI con l'invio di programmi di non rilevante entità. Le piccole e medie imprese del resto hanno accesso al credito ordinario in modo oneroso e difficile e lo snellimento delle

-----  
(35) Con tale deliberazione e' stato esteso l'accesso al Fondo anche ai programmi delle imprese di servizi che mirano ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici nei processi e/o nei prodotti industriali.

procedure potrebbe ridurre, secondo valutazioni dell'Amministrazione, di circa sei mesi i ritardi nell'erogazione dei benefici.

Nell'unita tabella 2 (36) sono aggregati i dati concernenti l'attuazione degli interventi del fondo in esame con riferimento alle domande presentate, a quelle istruite dal altresì ai vari settori e all'aliquota percentuale relativa alle imprese medio-piccole.

I programmi di innovazione presentati da queste ultime imprese, come in precedenza accennato, sono oltre la metà del totale ma ad esse corrisponde solo il 14% circa degli investimenti complessivi dei programmi e ciò costituisce conferma che la riserva di fondi a favore delle imprese con meno di 300 dipendenti sia sottoutilizzata.

Nel decorso esercizio sono stati trasmessi i rendiconti della gestione del fondo rotativo per l'innovazione tecnologica -, sottoposta a controllo consuntivo ai sensi della legge 25 novembre 1971, n.1041 -, (37) con riferimento al 1982 e al 1983.

Il primo rendiconto, consta di sole poste attive, pari

-----  
(36) L'elaborazione dei dati contenuti nella tabella e' stata effettuata dal Ministero dell'industria. Comitato e a quelle deliberate dal CIPI e con riferimento

(37) L'apertura della contabilita' speciale (n.1201) intestata al "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" e' stata autorizzata il 29 marzo 1982.

a 600 miliardi derivanti dallo stanziamento del capitolo 7548 del bilancio del Ministero dell'industria di pari importo, corrispondente all'autorizzazione di spesa di 500 miliardi recata dalla legge n.46 per l'esercizio 1981 e dalla integrazione di 100 miliardi effettuata con l'articolo 64 della legge 7 agosto 1982, n.526. ,

L'inesistenza di movimenti finanziari in senso passivo - che ovviamente ha determinato un saldo attivo alla fine dell'esercizio di 600 miliardi - va rapportata alla fase dell'integrazione normativa e procedurale della legge verificatasi proprio nello stesso 1982 (38) anche se in tale anno e' stato dato inizio alla istruttoria delle prime domande, su sedici delle quali il Comitato ha espresso parere favorevole.

Analogo e' risultato il contenuto dell'altro rendiconto nel quale figurano solo entrate per 750 miliardi e nessuna uscita e un conseguente saldo attivo complessivo alla fine dell'esercizio di 1.350 miliardi.

Alla data del 31 dicembre 1983 risultavano gia' prodotte 441 domande, delle quali 310 avevano riportato il parere favorevole del Comitato (e 3 quello negativo); di queste

-----  
(38) Va ricordata al riguardo la deliberazione del CIPI del 30 marzo 1982 relativa alle condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo e alle prioritita' e ai criteri per la fissazione da parte del Ministro dell'industria delle modalita' dell'istruttoria; tale adempimento e' stato assolto con il decreto 28 aprile 1982.

erano giunte alla fase della deliberazione del CIPI n.204.

Tali ritmi operativi, ove rapportati a quelli della legge n.675 del 1977, pongono in risalto il netto dinamismo dell'applicazione della legge n.46, che, diversamente da quella, risulta improntata ad esigenze di snellimento procedurale, benché non completamente soddisfatto, come già posto in rilievo precedentemente in relazione alle piccole-medie imprese.

b) Interventi in favore del settore siderurgico

All'inizio del 1984 è pervenuto alla Corte il rendiconto per l'esercizio 1982 sulla gestione fuori bilancio del fondo per la razionalizzazione aziendale e interaziendale degli impianti siderurgici.

Ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n.46, è stato costituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, detto fondo, i cui interventi prioritari interessano le imprese siderurgiche con ciclo produttivo a "carica solida". In base alla suddetta norma, il "Fondo", avente amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della citata legge 1041 del 1971, è destinato alla concessione di contributi alle imprese siderurgiche in attività almeno fino al 1979 che, entro l'anno 1982, abbiano realizzato riduzioni della capacità produttiva di acciaio grezzo, di semilavora-

ti e di laminati, mediante la soppressione di impianti marginali sul piano economico, ovvero obsoleti su quello tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1980.

In particolare, possono essere erogati, in rapporto alla capacità produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima dichiarazione fatta alla C.E.C.A., contributi fino a lire 100.000 per ogni tonnellata di acciaio grezzo, e fino a lire 150.000, per ogni tonnellata di semilavorato e di prodotto laminato.

Per il triennio 1981-83 la citata legge n.46 del 1982 (articolo 20) ha autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il conferimento al "Fondo" di complessivi 300 miliardi di lire. Le quote conferite di anno in anno affluiscono alla contabilità speciale istituita per il funzionamento di detto fondo.

In ordine alle domande di contributo pervenute al "Fondo" delibera il C.I.P.I., su proposta del Ministro dell'industria, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, costituito con decreto dello stesso Ministro in data 16 settembre 1982.

I contributi sono erogati, con ordini di pagamento emessi dal Ministro dell'industria o da un suo delegato, solo previa certificazione, rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio, dell'avvenuto smantellamento degli impianti.

I dati del rendiconto finanziario del "Fondo" per l'esercizio 1982 si compendiano in un'entrata di 50 miliardi derivante dallo stanziamento di pari importo del capitolo 7549 del Ministero dell'industria.

Non vi figurano movimenti finanziari e, pertanto, il fondo di cassa, alla data di chiusura dell'esercizio 1982, risulta di 50 miliardi.

A tutto il 31 dicembre 1982 erano state presentate n.78 domande di contributo dalle imprese siderurgiche private: di tali domande, alla medesima data del 31 dicembre 1982, risultavano esaminate dal Comitato solo otto, mentre settanta erano ancora in fase istruttoria (39).

All'inizio del 1985 e' pervenuto alla Corte il rendiconto relativo al 1983, dal quale risultano versamenti al fondo per 500 miliardi (a carico dello stanziamento del capitolo 7549) e altresì spese per 294,1 miliardi, con un conseguente saldo attivo di 205,9 miliardi circa, che, aggiunto a quello dell'esercizio precedente, ha determinato disponibilita' per 255,9 miliardi alla fine dell'esercizio.

-----  
(39) In relazione alle otto domande definite dal Comitato tecnico previsto dall'art.20 della legge n.46 va tenuto presente che la capacita' produttiva soppressa in acciaio grezzo era di tonnellate 471 mila e quella in laminati o semilavorati di 175 mila. Il contributo richiesto era di lire 29 miliardi circa. Per quanto attiene alle domande in istruttoria (n.70), la capacita' produttiva soppressa dichiarata dalle Aziende era di tonnellate 7.102.275 per l'acciaio grezzo e di 6.537.673 per i laminati o semilavorati.

Le indicate spese corrispondono all'autorizzazione disposta dal Ministro per il pagamento di contributi in favore di 33 delle 78 imprese che hanno inoltrato domanda nel termine prescritto per la riduzione di una capacita' produttiva di complessive tonnellate 2.973.000 di acciaio grezzo, 1.564.900 tonnellate di laminati e 1.778.000 di tonnellate di semilavorati (40).

L'unita' tabella 3 contiene l'elencazione di dette imprese e il corrispondente importo del contributo (41).

Sono in corso le operazioni di controllo delle concessioni contributive innanzi indicate.

-----  
(40) Oltre alle 78 imprese che hanno prodotto domanda di contributo operano in Italia altre 80 imprese siderurgiche. precedente ammontava a 1.430,4 miliardi circa, ha raggiunto Al fine di incentivare anche queste allo smantellamento o alla riduzione di impianti siderurgici, almeno per 2 milioni di tonnellate di capacita' produttiva, secondo quanto concordato dal Governo in sede CEE, sono state emanate specifiche disposizioni con la legge 31 marzo 1984, n.193. Al fine poi di sovvenire il settore della elettrosiderurgia e l'acquisizione da parte delle imprese della loro principale materia prima, costituita dal rottame, il cui prezzo e' in costante ascesa, con la legge 19 dicembre 1984, n.866 sono state previste misure di integrazione di 50 lire per ogni kg. di rottame importato da Paesi terzi.

(41) Il termine per la riduzione della capacita' produttiva, mediante lo smantellamento degli impianti, al quale e' subordinato il contributo ai sensi dell'art.20 della legge, era stato originariamente fissato al 31 dicembre 1982 poi prorogato di un anno con il decreto legge n.19 del 31 gennaio 1983 (legge n.87 del 31 marzo 1983), quindi prorogato ancora al 5 luglio 1984 con la legge n.193 del 31 maggio 1984 e al 31 dicembre 1985 con l'art.1, terzo comma del decreto legge n.23 del 21 febbraio 1985 (legge n.143 del 22 aprile 1985).

C) Interventi per la ristrutturazione e la riconversione industriale (articoli 3 e 4 legge n.675 del 1977)

E' pervenuto nel 1984 il rendiconto del "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale" relativo al 1983.

Nell'esercizio considerato sono stati versati al "Fondo" (con imputazione al capitolo 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero), 728 miliardi, mentre le uscite sono ammontate a 156 miliardi, di cui 91 miliardi circa per spese correnti e 155,9 miliardi per spese in conto capitale.

Il fondo di cassa, che alla chiusura dell'esercizio precedente ammontava a 1.430,4 miliardi circa, ha raggiunto al 31 dicembre 1983 l'importo di 2.002,3 miliardi.

Per quanto concerne le uscite correnti esse hanno riguardato le spese di funzionamento per forniture varie (75,8 milioni), l'indennita' di missione e il rimborso spese di trasporto al personale comandato ai sensi dell'articolo 16 della legge (7,8 milioni) e i compensi ai membri del comitato tecnico previsti nell'articolo 4 della legge n.675 del 1977 (4,7 milioni), nonche' le ritenute erariali, assistenziali e previdenziali operate su detti compensi (2,6 milioni).

Le spese in conto capitale (155 miliardi) sono costituite da mutui diretti per 14 miliardi e da contributi in conto interessi per 683,4 milioni nonche' dalle quote versate al "Fondo per la mobilita' della manodopera" per gli inter-

venti straordinari di integrazione salariale in favore delle zone del Mezzogiorno (62 miliardi).

I versamenti a rimborso all'erario per la maggior detrazione IVA del 4% prevista dall'articolo 18 della legge n.675 del 1977 e successive modificazioni, per l'acquisto o l'importazione di beni ammortizzabili di nuova produzione sono stati pari a 79,2 miliardi.

Con l'anno 1983 e' iniziata l'erogazione dei mutui agevolati diretti e dei contributi in conto interessi sui finanziamenti deliberati dagli istituti di credito a medio termine, ma le imprese interessate sono state soltanto tre.

Nel corso del 1984, la Corte ha dichiarato non regolari i rendiconti 1979, 1980 e 1981 (deliberazione n. 1405 assunta nell'adunanza del 28 giugno 1984).

I motivi di illegittimita' hanno riguardato il numero massimo di esperti nominati per la formulazione dei piani di settore, il pagamento del compenso spettante all'esperto per l'elaborazione del programma, non approvato dal CIPI, finalizzato al potenziamento della struttura operativa per la commercializzazione all'estero dei prodotti dell'industria manifatturiera, la erogazione di compensi ad esperti, successivamente all'approvazione dei programmi finalizzati, in vista del futuro aggiornamento degli stessi, non verificatosi, la liquidazione di somme nella misura determinata dal-

l'Amministrazione in favore della Società MKT, anche in carenza dei requisiti soggettivi prescritti dalla legge, il pagamento dei compensi ai componenti di diritto del Comitato ex articolo 4 della legge n.675.

Alla data del 31 dicembre 1984 sono state approvate dal CIPI 165 iniziative per un ammontare di investimenti di 10.501 miliardi a cui corrispondono agevolazioni per 6.222 miliardi, così articolati: il 62% per finanziamenti bancari, il 25% per mutui diretti e il restante 15% per contributi in conto capitale.

I settori maggiormente sovvenuti sono quello dell'auto (34%), quello siderurgico (28%) e quello chimico (15%). Seguono la chimica fine con il 7% e l'aeronautica con il 6%. Le iniziative approvate risultano numericamente più presenti al Nord che al Sud (rispettivamente, 132 e 33), ma l'ammontare degli investimenti è ripartito diversamente e in particolare si riferisce al Mezzogiorno per il 44,4% del totale.

La ristrutturazione assorbe la quasi totalità delle agevolazioni (96%); seguono le iniziative per nuovi impianti (2%), per ampliamenti (1%), mentre la riconversione copre appena lo 0,3%.

I prospetti, contenuti nelle tabelle 5 e 6, consentono di verificare l'attività svolta dal CIPI fino al 31 dicembre 1984, secondo la tipologia degli interventi per settori e quella per regioni.

**D) Disciplina per l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese**

La disciplina contenuta nella legge 19 dicembre 1983, n.696 e' finalizzata all'agevolazione dell'acquisto e della locazione finanziaria (leasing) di macchine operatrici ad elevata tecnologia da parte di imprese artigiane e di medie e piccole imprese.

Tale scopo viene conseguito mediante la concessione di contributi a fondo perduto, pari al 25% del costo della macchina, al netto dell'IVA, fino ad un importo massimo di 340 milioni per azienda, per l'area del Centro-Nord, ed al 32%, fino ad un contributo massimo di 600 milioni, per l'area del Mezzogiorno.

Per acquisti diretti il contributo e' erogato interamente su presentazione di fattura quietanzata, mentre per acquisti a mezzo leasing il 50% del contributo e' erogato su presentazione delle quietanze attestanti il pagamento dell'anticipo e del primo canone; il saldo resta subordinato alla dimostrazione del pagamento di canoni che coprano almeno il 60% del costo della macchina, al netto dell'IVA.

L'apposito Comitato istituito presso il Ministero dell'industria ha accolto al 31 dicembre 1984 2.776 domande per un ammontare di investimenti superiore a 450 miliardi, a cui corrisponde un investimento medio di 200 milioni per le piccole e medie industrie (che assorbono l'80% del

contributo) e di 90 milioni per le imprese artigiane.

La distribuzione territoriale e settoriale dei contributi e' molto concentrata. A livello regionale, la Lombardia copre il 36% del contributo totale, il Piemonte il 24%, l'Emilia Romagna il 16% ed il Veneto il 14%. La quota delle altre aree e' minima e nel Mezzogiorno non tocca l'1% per regione.

Il settore meccanico assorbe quasi il 60% del contributo ed il restante 40% e' distribuito in quote minime tra tutti gli altri settori con valori appena piu' marcati per il tessile (8%), la lavorazione di materie plastiche (5,4%), la lavorazione di minerali non metalliferi (4,3%), l'alimentare ed il legno.

Il CIPI ha individuato con la delibera del 22 dicembre 1983, 8 categorie di macchine ammesse all'agevolazione; di tali categorie la I e la III assobono la quasi totalita' del contributo (rispettivamente, il 60% ed il 25%), trattandosi delle macchine operatrici piu' ricorrenti destinate al controllo e al governo elettronico del processo produttivo.

L'importanza degli investimenti effettuati in un solo anno di operativita' della legge ed il numero delle domande pervenute, (piu' di 11.000 al 1° marzo 1985), sono segno dell'importanza di questo strumento per favorire gli investimenti di innovazione tecnologica del sistema produttivo.

Nelle unite tabelle 6, 7 e 8 sono aggregati gli

elementi e le risultanze della gestione e ad essi si fa rinvio, con l'avvertenza che i relativi dati sono stati forniti dall'Amministrazione (42).

Con l'articolo 19 della legge finanziaria per l'anno 1985 e' stato prorogato al 31 luglio 1985 il termine per l'emissione degli ordini (gia' in precedenza prorogato al 31 dicembre 1984) e nel contempo e' stato previsto un rifinanziamento della legge di 130 miliardi: cio' ha comportato il riallineamento a detto termine del 31 luglio 1985 di tutti gli altri ad esso connessi, effettuato con decreto del Ministro del 22 dicembre 1984.

-----  
(42) Con l'articolo 3 del decreto legge 9 aprile 1984 n. 62, convertito con la legge n.212 dell'8 giugno 1984, e' stato previsto che i macchinari ad elevata tecnologia considerati ai fini dell'articolo 1 della legge n.696 sono ammessi al contributo ivi previsto anche nei casi di acquisto a norma dell'articolo 1523 del codice civile e della legge 28 novembre 1965 n.1329 (c.d. legge Sabatini), sempre che in relazione a quest'ultima non vi sia richiesta di contributo in conto interessi (e' l'ipotesi degli acquisti rateali con patto di riservato dominio). Nel medesimo articolo e' ammessa anche la finanziabilita' di operazioni di "leasing" realizzate dall'azienda costruttrice delle macchine ed e' disposto l'incremento del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per 85 miliardi da destinare alle finalita' degli interventi in discorso per le piccole e medie imprese, in aggiunta ai 100 miliardi stanziati con la legge n.696.

**E) Credito agevolato alle industrie del Centro-Nord**

La normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 1976, n.902, dopo una lunga fase di avvio operativo, e' divenuta rilevante strumento per lo sviluppo delle piccole e medie industrie del Centro-Nord.

Fino al 31 dicembre 1984 l'apposito Comitato istituito presso il Ministero si e' pronunciato in sede consultiva favorevolmente nei confronti di 4.449 richieste, comportanti 4.277 miliardi di investimento cui corrispondono finanziamenti concessi dagli istituti di credito speciale per 211 miliardi.

Come gia' osservato nelle precedenti relazioni, l'avvenuta assegnazione degli incentivi per la realizzazione di nuovi impianti industriali, l'ampliamento o l'ammodernamento degli stessi non rispecchia del tutto l'intento della normativa, poiche' le domande per ammodernamento coprono il 76% del totale e continuano ad aumentare, mentre le agevolazioni per nuovi impianti ed ampliamenti rappresentano, rispettivamente, l'8% ed il 16% del totale, con una costante tendenza riduttiva sia in numero che in valore.

Cio' induce a un giudizio non del tutto positivo circa gli effetti in termini di produttivita' e competitivita' del sistema di agevolazioni in esame.

In tale contesto si spiegano talune modifiche legisla-

tive, come quella introdotta nel 1984 con il decreto legge n.62 del 9 aprile 1984, convertito nella legge n.212 dell'8 giugno 1984, diretta a stornare 85 miliardi dal fondo in esame verso le agevolazioni previste dalla già' indicata legge n.696.

Con l'articolo 19 della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n.887 poi e' stato abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n.902, che condizionava l'erogazione dei contributi in conto interessi relativi alle varie rate di ammortamento alla attestazione che il livello occupazionale dell'impresa mutuataria fosse stato mantenuto entro i limiti predeterminati.

Gli investimenti si sono localizzati prevalentemente in Lombardia (35%), in Emilia Romagna (12,6%) e in Piemonte (11%). La Toscana, l'Umbria, le Marche ed il Veneto hanno assorbito una discreta parte degli investimenti, e con un maggiore peso delle iniziative per nuovi impianti e ampliamenti.

A livello settoriale gli investimenti appaiono ancora piu' concentrati: il settore meccanico assorbe il 25% delle agevolazioni totali ed il 35% di quelle per nuovi impianti.

I settori alimentare, tessile e della lavorazione di minerali non metalliferi sono presenti per quote superiori al 10% mentre tutti gli altri settori assorbono una parte minima dei contributi.

Ulteriori dati sono contenuti nelle allegate tabelle 9, 10 e 11, concernenti rispettivamente, gli investimenti ammessi alle agevolazioni e i contributi concessi, nonché la distribuzione dell'intervento pubblico sotto il profilo regionale e settoriale.

E' ancora nella fase istruttoria del controllo il rendiconto sull'esercizio finanziario 1981, mentre solo nel 1984 e' pervenuto alla Corte quello relativo all'esercizio 1982, i cui dati di sintesi sono costituiti dall'importo di 27 miliardi (43) figuranti nella parte passiva della gestione; non e' affluita alcuna somma dello stanziamento del capitolo 7545 di 102 miliardi.

Dalla documentazione allegata al rendiconto risulta che nell'esercizio 1982 sono proseguite in quantita' rilevante le liquidazioni e l'erogazione di contributi in conto interessi, gia' concessi.

Il fondo cassa pari all'inizio dell'esercizio a 348,5 miliardi, al termine dello stesso, era di 321,4 miliardi.

La documentazione allegata al rendiconto comprende anche n.3.087 decreti di concessione del contributo (o di variazione o di rettifica della medesima) e n.684 decreti di liquida-

-----  
(43) Detto importo comprende anche la somma di lire 3 milioni circa, per mero errore erogata in piu' al Mediocredito lombardo (600.000), al Banco di Sicilia (lire 438.590) e a Mediobanca (1,97 milioni). A seguito di specifica iniziativa della Corte detto importo e' stato recuperato.

zione, sui quali e' ancora in corso la fase istruttoria del controllo.

F) Interventi in favore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa

Nel quadro degli interventi previsti con l'articolo 1 bis della legge 1° marzo 1982, n.63 il "Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa" e' destinato alla sottoscrizione del 95% del capitale sociale iniziale della societa' "Ristrutturazione Elettronica S.p.A." R.EL.. La sottoscrizione del restante 5% del capitale sociale e' attribuita all'IRI o a societa' del gruppo.

Il fondo e' destinato inoltre alla sottoscrizione di ulteriori aumenti di capitale necessario per l'attuazione dei piani specifici di intervento predisposti dal Ministero controllato e approvati dal CIPI secondo la disciplina dell'articolo 1 della stessa legge n.63 (44).

-----  
(44) Per fare fronte agli interventi sopra menzionati l'articolo 6 della legge medesima ha autorizzato uno stanziamento dell'importo complessivo di 200 miliardi, di cui 100 a carico dell'esercizio 1983, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nonche' un aumento del fondo di dotazione dell'IRI di 10 miliardi.

E' da rilevare che la misura di detto aumento del fondo di dotazione e' inferiore al 5% posto a carico dell'IRI con la stessa legge n.63 (corrisponde al 4,76% di 210 miliardi, risultanti dalla somma di 200 miliardi a carico del fondo e di 10 miliardi a carico dell'IRI).

I termini di presentazione delle domande per beneficiare degli interventi previsti dalla legge sono stati fissati inizialmente al 26 giugno 1982; entro tale termine 43 imprese hanno presentato il quadro analitico della loro situazione

Sono pervenuti i rendiconti relativi al 1982 e al 1983 dell'indicato fondo, istituito con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, concernenti l'attività di nero trasferimento alla R.EL..

In relazione al primo risultano contabilizzate entrate per 100 miliardi e spese per 950 milioni concernenti la sottoscrizione da parte del fondo - nella misura del 95% - del capitale sociale della R.EL.. Il saldo attivo e' stato per cio' di 99,5 miliardi.

Il rendiconto del 1983 si compone di entrate per 200 miliardi e di spese per 198,55 miliardi, con un saldo attivo d'esercizio di 1,5 miliardi e un fondo di cassa di 100,5 miliardi.

L'indicato importo delle entrate trae origine dalla spesa di 100 miliardi autorizzata dalla stessa legge n.63 e dalla integrazione dello stanziamento prevista dalla legge finanziaria del 1983 (legge n.130). Peraltro non e' stato contestualmente previsto anche l'aumento del fondo di dotazione dell'IRI che in base alla legge n.63 partecipa al capitale sociale della R.E.L nella misura del 5%.

L'importo delle spese esposte nel rendiconto corrisponde alla quota a carico del fondo relativa all'aumento del

-----  
economica e finanziaria. In seguito alla delibera CIPI del 19 ottobre 1983 sono stati riaperti i termini di presentazione e sono pervenute 22 domande.

capitale sociale della R.E.L. da 1 a 210 miliardi, deliberato dall'assemblea straordinaria il 6 maggio 1983.

L'IRI non ha potuto sottoscrivere per intero la propria quota di aumento di capitale per la ragione innanzi indicata (45).

#### G) Interventi nel settore delle fonti di energia

Pure nel 1984 i dati del bilancio pongono in rilievo una sostanziale inutilizzazione delle disponibilita' recate dalla legge 22 maggio 1982, n.308, diretta al contenimento dei consumi energetici e all'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili.

Alla fine del terzo esercizio della vigenza di tale legge la situazione dei 1.900 miliardi complessivamente stanziati in bilancio nel triennio 1982-1984 si sintetizza nei seguenti termini: il 49% dell'indicato importo e' divenuto residuo di stanziamento (932 miliardi); circa un quarto (24,9%) risulta impegnato (473 miliardi) e solo il 25,8% e' stato pagato (494 miliardi).

-----  
(45) In particolare la quota del 5% del capitale iniziale di 1 miliardo corrisponde a 50 milioni e quella relativa all'aumento di 209 miliardi a 10,45 miliardi, per un importo complessivo di 10,5 miliardi, mentre l'unico aumento di capitale dell'IRI a tale data autorizzato e finalizzato alla partecipazione alla R.EL., e' quello previsto nell'art.6 della legge, che come gia' indicato, e' di 10 miliardi.

A tal fine occorre, peraltro, tener presente che degli indicati 1.900 miliardi, 1.342 sono destinati a trasferimenti alle regioni e che i pagamenti intervenuti hanno riguardo solamente ai detti trasferimenti, relativi alle somme imputabili ai capitoli 7106 e 7107, rispettivamente, per l'erogazione dei contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia e per l'erogazione di contributi in conto interessi e in conto capitale a sostegno di iniziative nel campo industriale e in quello agricolo diretti alle riduzioni dei consumi.

Va rilevato al riguardo che, pur trattandosi di somme da trasferire alle regioni per l'attuazione degli indicati interventi, si sono formati residui di stanziamento per 518 miliardi (il 55,6% del totale) e residui propri per 330 miliardi, pari al 70% del totale di questi ultimi (46).

Va notato che agli interventi innanzi accennati devono provvedere le regioni, per espressa previsione della legge, su delega dello Stato (articolo 9) ed e' stabilito che in casi di inattivita' protratta per un anno degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, dispone il

-----  
(46) E' previsto negli artt.6 e 9 che lo stanziamento sia ripartito tra le regioni secondo i criteri fissati dal CIPE, udita la Commissione interregionale istituita con l'art.13 della legge 16 maggio 1970, n.281 entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

compimento dei relativi atti sostitutivi.

Sulla quota di stanziamento relativa ad interventi di competenza dello Stato (558 miliardi) risultano residui di stanziamento per il 74,2% (414 miliardi) e residui derivanti da impegni formali per il 25,8% (143 miliardi): al 31 dicembre 1984 non era ancora intervenuto alcun pagamento.

Gli interventi piu' significativi attribuiti dalla legge al Ministero dell'industria riguardano i finanziamenti (articolo 10, comma uno) per studi di fattibilita' tecnico-economica e progetti esecutivi di impianti di produzione, recupero e trasporto di calore derivante dall'utilizzo di energie rinnovabili (47) (capitolo 7708, con 9,2 miliardi di residui di stanziamento e soltanto 752 milioni di impegni) nonche' i finanziamenti (articolo 10, comma terzo) per la realizzazione degli indicati impianti (capitolo 7709, con 365,3 miliardi di residui di stanziamento e solo 49,7 miliardi di impegni).

L'operativita' di tale ausilio finanziario e' subordinata dalla legge stessa - in relazione alle procedure di con-

-----  
(47) I possibili destinatari di tali finanziamenti sono le regioni e i comuni o loro consorzi o associazioni nonche' le industrie e loro consorzi e i concorzi costituiti tra industrie ed enti pubblici. Questi ultimi, pertanto (si pensi all'ENEL), secondo il dettato della norma, possono essere destinatari delle provvidenze previste nell'art.10, I comma, della legge solo se facenti parte di un consorzio assieme a imprese industriali. Per tali motivi l'Amministrazione ha definitivamente ritirato due provvedimenti aventi come beneficiario l'ENEL aderendo alla indicata ricostruzione della norma prospettata dalla Corte.

cessione e di erogazione delle agevolazioni - ad una attivita' normativa ministeriale posta in essere in effetti sollecitamente (con decreto del 24 luglio 1982, non pero' sottoposto al controllo preventivo), ma in termini tali che ad essa va fatta risalire parte dei ritardi operativi, come del resto segnalato dalla Corte gia' con la relazione per l'esercizio 1982 (48).

La struttura complessivamente non adeguata dell'intero sistema previsto nell'indicato decreto, ha determinato ritardi nell'esecutivita' dei singoli provvedimenti applicativi della legge, in presenza di complesse fasi istruttorie del controllo, non ancora concluse (49).

In tale quadro si inserisce l'iniziativa del Ministero - assunta con decreto del 29 settembre 1984, questa volta sottoposto al controllo della Corte - al fine di "dettare

-----  
(48) Cfr. Capitolo XIII della parte II, paragrafo 4, lett.d.3 (pag.609-610).

(49) I decreti trasmessi alla Corte sono stati 18, inizialmente restituiti perche' venissero integrati con la necessaria documentazione. Il Ministero li ha ripresentati nel marzo 1984 e l'esame compiuto, sulla base della integrazione documentale, ha dato luogo a varie osservazioni (su tutti i 18 provvedimenti) alle quali il Ministero ha replicato nello scorso mese di aprile sostenendo tesi che sono in fase di avanzata valutazione conclusiva. Le decisioni definitive sottendono, in particolare la individuazione degli esatti confini tra l'area applicativa dell'art.10 della legge e quella dell'art.8 (la cui operativita' e' stata delegata alle regioni dalla legge stessa), stante la sostanziale differenza costituita dal limite di 500 milioni (per ogni intervento), previsto nell'art.8. Tale problematica riguarda tre iniziative dell'ANIC, a Ravenna e a Gela e sette della FIAT-Auto.

nuove norme sulle predette modalita' e prescrizioni che meglio corrispondano alle finalita' e alla lettera della citata legge n.308". Tali disposizioni si armonizzano con varie osservazioni sollevate dalla Corte in sede di controllo del testo originario.

In particolare la disciplina dell'articolo 2 non comprende piu' la indicazione degli enti e organismi di natura privatistica accanto a quella degli enti pubblici (ENEA, ENEL) dei quali il Ministero puo' avvalersi nello svolgimento dell'istruttoria tecnica.

Nell'articolo 3 del decreto inoltre non e' piu' previsto il rinvio ad una convenzione - successiva all'emanazione del provvedimento di concessione - diretta a regolare condizioni particolari in questo non previste: l'atipicita' infatti di detto sistema in parte pubblicistico e in parte convenzionale appare praticabile, a prescindere dai risultati, solo nei casi in cui sia previsto da espresse disposizioni di legge, che sono da ritenere di stretta interpretazione.

Va poi sottolineato che gia' nel testo originario del nuovo decreto in materia di procedure non hanno trovato collocazione varie disposizioni, contenute invece in quello precedente, relative a rimedi di natura sanzionatoria - non radicati in alcuna previsione legislativa - azionabili in caso di inadempienza alle prescrizioni riguardanti l'esecu-

zione dei lavori, la corretta manutenzione e il regolare esercizio degli impianti. E' stato stabilito, invece, l'obbligo, a carico del beneficiario, dell'invio, per tre anni, dell'attestato sulla corretta manutenzione e il regolare esercizio, rilasciato da un tecnico abilitato (che ne assume la piena responsabilita') e di una relazione riportante i dati tecnico-economici della gestione degli impianti.

L'altro settore di intervento ministeriale ai sensi della citata legge n.308 del quale la Corte si e' occupata sotto il profilo del controllo e' quello considerato nell'articolo 14 della legge in relazione, sia alla ristrutturazione di impianti idroelettrici che utilizzano concessioni di piccole derivazioni rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso, sia alla costruzione e al potenziamento di impianti che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua (capitolo 7713, con 69 miliardi di residui di stanziamento e 962 milioni di impegni).

Solo nell'aprile del 1985 si e' concluso il procedimento del controllo sull'unico provvedimento pervenuto alla Corte in siffatta materia (50).

La conclusione di detta fase del controllo e' stata resa

-----  
(50) L'impresa beneficiata dall'intervento di riattivazione dell'impianto idroelettrico utilizzatore di piccole derivazioni d'acqua e' la Fantoni Arredamenti SpA con sede in Osoppo.

possibile dal nuovo decreto (51) che regola le procedure degli interventi considerati nell'articolo 14 della legge.

Per quanto attiene alla disciplina prevista negli altri articoli della legge, ai quali fanno riferimento i capitoli da 7710 a 7714, nessun provvedimento e' pervenuto al controllo.

Trattasi di interventi preordinati ad una significativa attuazione di particolari profili del Piano energetico nazionale ed in specie di quelli volti alla realizzazione di impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche anche rinnovabili (articolo 11), all'attuazione da parte delle aziende municipalizzate di piani diretti alla sostituzione dei veicoli ad uso urbano (a trazione tradizionale) con veicoli a trazione elettrica o a batteria o mista e all'attuazione da parte del Ministero del piano dimostrativo per l'utilizzo di alcool etilico o metilico (articolo 13).

Significativa del resto appare la circostanza che si sia proceduto alla rettifica di atti normativi ministeriali - che costituiscono il presupposto dell'esplicazione concreta degli interventi - dopo oltre due anni dalla emanazione della legge e che soltanto in data 11 ottobre 1984 (52) il CIPE, su

-----  
(51) Decreto ministeriale 2 ottobre 1984 pubblicato nella G.U. n.342 del 13 dicembre 1984.

(52) Cfr. G.U. n.306 del 7 novembre 1984.

proposta del Ministro dell'industria, abbia emanato le direttive previste nell'articolo 11, secondo comma della legge.

Alla luce delle considerazioni che precedono la Corte ribadisce le valutazioni già espresse nelle ultime due relazioni in ordine alle carenze, sotto il profilo organizzativo, manifestate dal piano energetico nazionale e dalla legge n.308 concernenti la parte del piano stesso la cui attuazione è stata affidata agli organi ministeriali e alle regioni.

Di tale realtà si ritiene che debba tenersi conto in sede di aggiornamento del piano energetico nazionale il cui documento, presentato dal Ministro dell'industria e all'esame del Parlamento; come illustrato dal Ministro alla Commissione industria del Senato (53), e' ivi previsto un volume di investimenti, nel triennio, di 50.000 miliardi, dei quali 23.000 investiti dall'ENI, 22.000 dall'ENEL e 3.300 dall'ENEA, mentre nessun accenno e' fatto all'attuazione di investimenti da parte delle strutture ministeriali o regionali.

A conclusione della rassegna dei fatti di gestione in materia di fonti di energia va ricordato che a carico dei residui di 6,6 miliardi circa relativi al capitolo 7702 sono stati effettuati nel 1984 pagamenti per oltre 2,2 miliar-

-----  
(53) Cfr. Bollettino delle Commissioni parlamentari del 22 febbraio 1985 (pag.42-43).

di(54) a favore di tre società destinatarie dei compensi per i maggiori oneri derivanti da importazioni straordinarie di prodotti petroliferi, necessarie per far fronte alla crisi degli approvvigionamenti seguita agli avvenimenti politici del 1978 in Iran.

#### H) Incentivi al settore del commercio

Nel decorso esercizio e' proseguita l'attivita' di sostegno pubblico al settore della distribuzione commerciale, previsto nella legge 10 ottobre 1975 n. 517, che si e' pronunciato favorevolmente su 3506 (+36,8% rispetto al 1983) domande presentate dalle imprese agli istituti di credito (destinatari intanto nell'esercizio di altre 3.391 domande).

I decreti emanati per la formale concessione e liquidazione del contributo in conto interessi - che seguono l'avvenuta realizzazione delle spese - sono stati 2.595, quasi tutti ritenuti legittimi senza necessita' di chiarimenti o integrazioni documentali. Cio' conferma l'andamento raggiunto da qualche anno, appena superata cioe' la fase iniziale dell'applicazione del nuovo sistema d'intervento, previsto dalla legge n.517, durante la quale talune novita' della disciplina non sono state prontamente e rettamente recepite

-----  
(54) La disciplina legislativa sottostante a tali erogazioni e' costituita dall'art.8 del decreto legge 17 marzo 1980, n.68 (Legge n.178 del 16 maggio 1980).

dall'Amministrazione nell'applicazione della legge.

Anche sul versante dei pagamenti va sottolineato l'aumento da 8,78 miliardi (1983) a 21,2 miliardi, importi che rappresentano, rispettivamente, il 27,8% e il 44,6% della corrispondente dotazione di cassa.

Tale ritmo di pagamenti va esaminato contestualmente alla situazione dei residui che da 228,3 miliardi sono passati a 250,7 miliardi (+9,6%) alla fine dell'esercizio).

Peraltro i residui propri, che nel 1983 rappresentavano il 30,5% del totale dei residui (con 69,6 miliardi), sono passati al 37% (con 93,2 miliardi) e per contro i residui di stanziamento si sono notevolmente contratti in termini percentuali e cioè dal 69,5% al 43%.

I numerosi decreti pervenuti alla Corte dimostrano il consolidamento delle linee essenziali dell'intervento venutosi a realizzare per effetto della legge n.517, che in parte non ha realizzato gli obiettivi fondamentali della legge stessa.

Come già sottolineato nelle precedenti relazioni - con riferimento ai distinti valori percentuali e numerici dai quali ora si ritiene di poter prescindere perché sostanzialmente confermativi dei precedenti, prevalenti sono la destinazione degli incentivi a favore delle imprese a carattere individuale, nonché la finalizzazione dell'intervento alla realizzazione di attrezzature commerciali, rispetto al-

l'acquisto o alla costruzione o all'ampliamento dei locali; cio' tuttavia non per una scelta amministrativa, ma per l'inidoneita' del sistema, previsto da tale legge, a stimolare la costituzione di organismi associati.

Anche sotto il profilo dell'articolazione regionale dell'intervento, costante e' il maggior numero delle domande di imprese localizzate nell'Emilia, cui segue la Lombardia e poi le altre regioni, come risulta dalla allegata tabella n.12.

La maggiore quota di finanziamenti agevolati risulta attribuita alla Lombardia, come rilevasi dalla tabella n.13, dalla quale emerge pure che in termini di contributi concessi l'Emilia e' la maggiore beneficiaria.

In termini di riparto dei contributi, il 60,1% dei medesimi ha avuto per destinatari imprese del Centro-Nord e il 39,9% imprese del Mezzogiorno. Si riscontra, percio', la inosservanza della disposizione dell'articolo 6, ottavo comma, della legge n.517, che fissa la quota riservata al Mezzogiorno nel 50% dello stanziamento.

#### I) Interventi nel settore minerario

L'attuazione della legge 6 ottobre 1982, n.752, concernente la politica mineraria, ha registrato un concreto avvio operativo soltanto nella seconda meta' dell'anno, dopo cioe'

che l'impianto normativo di detta legge n.752 e' stato in parte modificato dalla legge 15 giugno 1984, n.246.

Va menzionata in particolare al riguardo l'istituzione di un fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.1041, con la dotazione di 90 miliardi.

Le disponibilita' di detto fondo sono destinate al finanziamento degli interventi (gia' previsti in vari articoli della legge n.752), ma solo relativamente ad attivita' che siano state svolte fino al 31 dicembre 1983 e che risultino tra quelle indicate a tale fine dal CIPE.

Detto Comitato con deliberazione dell'8 agosto 1984 (55) ha individuato sette attivita'; trattasi di quelle relative a minerali necessari all'industria termoelettrica e metallurgica nazionale nonche' all'industria chimica dell'acido solforico e dei fertilizzanti.

Atteso che detto fondo, e' finalizzato ad accelerare l'erogazione delle agevolazioni per attivita' gia' poste in essere nel settore minerario, ma tuttavia non concretamente assistite con le provvidenze disposte dalla legge n.752 (a motivo del ritardato avvio applicativo della medesima), la dotazione di tale gestione fuori bilancio e' stata tratta dai residui di stanziamento formatisi negli esercizi 1982 e 1983

-----  
(55) Cfr. G.U. n.279 del 10 ottobre 1984.

sulle disponibilita' previste con legge n.752.

Tale operazione, come gia' accennato nel precedente paragrafo 1, ha comportato un miglioramento meramente contabile, essendo infatti affluiti nel 1984 dal bilancio dello Stato alla suindicata contabilita' speciale 90 miliardi, ma solo in sede di esame del rendiconto dell'esercizio 1984 di tale gestione emergera' se sia stata raggiunto lo scopo di accelerare le piu' urgenti erogazioni finanziarie al comparto minerario.

Il CIPE, intanto, con altra deliberazione, adottata il 25 ottobre 1984 (56), in forza della disposizione contenuta nel nuovo testo dell'articolo 13 della legge n.752, ha stabilito i limiti entro i quali e' consentito il cumulo tra le agevolazioni concesse ai sensi della legge n.752 stessa, e quelle concesse da regioni o da enti e organismi internazionali.

In particolare e' stato stabilito il limite dell'85% in caso di cumulo di piu' contributi in conto capitale per progetti di ricerca operativa nel territorio nazionale, il limite del tasso di riferimento nell'ipotesi di cumulo di piu' contributi in conto interessi, e in relazione poi ai progetti di ricerca all'estero, e' stato previsto che il cumulo dei contributi dello Stato e degli organismi inter-

nazionali non puo' superare il 100%.

Il Ministero nel corso dell'esercizio ha emanato le disposizioni previste nell'articolo 5 della legge n.246 e a tal fine ha emesso quattro decreti relativi alle procedure e alle modalita' per la concessione e la liquidazione dei contributi previsti negli articoli 9, 14, 15 e 17 della legge n.752 (tutti sottoposti al controllo delle Corte).

In relazione poi alla verifica e al controllo (sulla attuazione delle iniziative) che nello stesso articolo 5 della legge n.246 sono attribuiti ad una commissione tecnica, con decreto del 21 gennaio 1985 sono state previste le procedure per la nomina e il funzionamento di detti collegi, nonche' le modalita' di calcolo dei compensi da corrispondere ai loro componenti (57).

Nel 1984 sono pervenuti alla Corte i primi 10 provvedimenti concessivi delle agevolazioni disposte ai sensi della legge n.752 (articolo 9), tutti dichiarati legittimi.

-----  
(57) In particolare sono stati mutuati i criteri adottati per il funzionamento delle commissioni istituite ai sensi dell'art.18 della legge finanziaria per il 1983 (n.130 del 1983) per le verifiche e i controlli delle imprese industriali agevolate.

**L) Applicazione ultrattiva di leggi d'intervento al settore industriale**

In forza di specifiche disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1976, n.902, e nella legge 12 agosto 1977, n.675, sono ultrattive le abrogate leggi n.632 del 1959, in favore delle piccole e medie imprese, n.1101 del 1° dicembre 1971, (ristrutturazione del settore tessile) e n.464 del 1972 (ristrutturazione degli altri comparti industriali), limitatamente alle domande sulle quali sia intervenuta ad una data prestabilita (dalle stesse norme abrogative) la pronuncia favorevole degli appositi Comitati interministeriali.

A carico perciò dei vari capitoli a suo tempo istituiti (7541, 7542 e 7543) continuano a gravare i ratei dei contributi statali in conto interessi relativi a finanziamenti già ammessi all'agevolazione pubblica.

Sul capitolo 7541 sono stati erogati 94,8 miliardi in favore di piccole-medie industrie con mutui agevolati ancora in fase di ammortamento; alle imprese del comparto tessile, già ristrutturate, sono stati erogati contributi in conto interessi per 17,3 miliardi; alle altre imprese industriali 43 miliardi.

In forza dell'articolo 39 della legge n.526 del 1982 i residui di stanziamento, formatisi sulle assegnazioni dispo-

ste dalle indicate leggi, si vanno gradualmente riducendo, ma sono ancora d'importo notevole (62,7 miliardi sul capitolo 7541; 1,9 miliardi sul capitolo 7542 e 10 miliardi sul capitolo 7543). A tal fine apparirebbe opportuna una disposizione che ne stabilisse una diversa utilizzazione, in alternativa cioè alla graduale loro riduzione per effetto dello scaduto triennio successivo allo stanziamento delle varie annualità che insieme compongono ciascun dei tre indicati importi.

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1

**Assicurazione Danni**

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI PER RAMO

1. <b>Infortunio</b> (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali):	620	417
prestazioni forfettarie:	499	
indennità temporanee:	154	
forme miste:	454	
persone trasportate:	457	
2. <b>Malattie:</b>	330	449
prestazioni forfettarie:	440	
indennità temporanee:	440	
forme miste:	440	
3. <b>Corpi di veicoli terrestri</b> (esclusi quelli ferroviari):	244	453
ogni danno subito da:		
veicoli terrestri automotori:	422	
veicoli terrestri non automotori:	422	
4. <b>Corpi di veicoli ferroviari:</b>	433	
ogni danno subito da veicoli ferroviari:		
5. <b>Corpi di veicoli aerei:</b>	416	453
ogni danno subito da veicoli aerei:		
6. <b>Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:</b>	411	
ogni danno subito da:		
veicoli fluviali:	437	
veicoli lacustri:	437	
veicoli marittimi:	437	
7. <b>Mercato trasportate</b> (compresi merci, bagagli e ogni altro bene):	448	454
ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto.		
8. <b>Innevio ed elementi naturali:</b>	874	
ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:		
incendio:	455	
esplosione:	454	
tempesta:	454	
elementi naturali diversi dalla tempesta,	453	
energia nucleare:	402	
cedimento del terreno:	453	
9. <b>Altri danni ai beni:</b>	459	60
ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore).		
10. <b>R.C. autoveicoli terrestri:</b>	442	
ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore).		
11. <b>R.C. aeromobili:</b>		
ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (con presa la responsabilità del vettore).		
12. <b>R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali:</b>		
ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore).		
13. <b>R.C. generale:</b>		
ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12.		
14. <b>Credito:</b>	356	
perdite patrimoniali derivanti da insolvenze:	58	
credito all'esportazione:	53	
vendite a rate:	60	
credito ipotecario:	428	
credito agricolo:	57	
15. <b>Canzione:</b>		
cauzione diretta:	76	
cauzione indiretta:	77	
16. <b>Perdite pecuniarie di vario genere:</b>		
rischi relativi all'occupazione:	78	
insufficienza di entrate (generale):	150	
intemperie:	12	
perdite di utili:	152	
persistenza di spese generali:	152	
spese commerciali impreviste:	152	
perdita di valore venale:	152	
perdita di fitti e di redditi:	152	
perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente:	152	
perdite pecuniarie non commerciali:	151	
altre perdite pecuniarie:	151	
17. <b>Tutela giudiziaria:</b>		

## LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2

LEGGE 46/82

(Situazione al 31.12.1984)

S E T T O R I	PROGRAMMI PRESENTATI AL MICA			PROGR. AMMESSI MICA E TRASMESSI AL CIPI		PROGRAMMI DELIBERATI DAL CIPI	
	N°	Costo complessivo (mld)	Costo %	N°	Costo complessivo (mld)	N°	Impegno presumibile (mld)
ELETRONICA	248	1.700	34	200	1.424	149	549
DI CUI MPI	156	330		118	222	106	97
(% MPI)	62	19		59	16	71	18
AUTO E COMP.CA	159	1.601	37	139	1.512	109	567
DI CUI MPI	89	180		71	141	69	66
(% MPI)	56	11		51	9	63	12
CHIMICA FINE	186	999	20	162	888	134	371
DI CUI MPI	76	166		60	106	58	49
(% MPI)	41	17		37	12	43	13
SIDERURGIA	16	158	3	13	137	9	19
DI CUI MPI	8	17		8	9	8	3
(% MPI)	50	11		61	7	88	5
AERONAUTICA	18	575	11	18	553	13	185
DI CUI MPI	6	38		6	33	5	16
(% MPI)	33	7		33	6	38	9
TOTALE	627	5.033	100	532	4.514	414	1.691
DI CUI MPI	336	731		263	511	246	231
(% MPI)	53	14		49	11	59	14

Fonte: MICA

## LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 3

Elenco degli ordinativi di pagamento emessi nell'esercizio 1983 sulla contabilità speciale: "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici".

Ordinativo		C R E D I T O R E	Importo
Data	n.		
23.6.1983	1	Acciaierie e Tubificio ARVEDI-SpA	8.800.000.000
"	2	Ferriera VALSABBIA S.p.A.	6.500.000.000
"	3	Acciaieria e Ferriera di Crema P. Stramezzi e C. SpA	1.500.000.000
"	4	Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck SpA	17.000.000.000
12.7.1983	5	PIETRA SpA - Acciaierie Ferriere e Tubifici	16.200.000.000
"	6	CONDOR S.a.s. di Franzini dr. Giuseppe & C.	1.500.000.000
"	7	Acciaierie di Modena SpA	5.000.000.000
"	8	SIDERTEK SpA	90.575.000.000
"	9	Industria Lamiere Speciali Soc. Az. Carlo Viola - ILSSA VIOLA SpA	12.795.000.000
27.7.1983	10	ORI MARTIN ACCIAIERIA E FERRIERA DI BRESCIA S.p.A.	5.000.000.000
"	11	FERRAMENTA E METALLURGICA MARCORA DI R. MARCORA S.a.s.	450.000.000
"	12	FERRIERE NORD SpA	15.000.000.000
"	13	ACCIAIERIE E FERRIERE STEFANA ANTONIO SpA	6.345.000.000
5.8.1983	14	METALLURGICA MERONI SpA	780.000.000
"	15	OFFICINE F.LLI BERTOLI FU RODOLFO SpA	4.325.000.000
"	16	ACCIAIERIA DI DARFO -FABBR.ACCIAI COMUNI E SPEC.	3.000.000.000
3.10.1983	17	ACCIAIERIE SOVERE DI L.MICHETTI-ditta indiv	238.500.000
"	18	FERRIERA SIDER SCAL SpA	2.250.000.000
"	19	FE.RI.O. FERRIERE RIVOLI OSOPPO SpA	5.280.000.000
"	20	ALFA ACCIAI SpA	8.550.000.000
"	21	ACCIAIERIE E FERRIERE STEFANA F.LLI FU GIROLAMO SpA	1.500.000.000
"	22	ASO INDUSTRIALE SpA	1.500.000.000
"	23	FERRIERE DI BORGARO SpA	8.700.000.000
"	24	ACCIAIERIE SANZENO SpA	1.650.000.000
3.11.1983	25	FERRIERA ERNESTO PREO E FIGLI SpA	1.590.000.000
"	26	ACCIAIERIE DEL SUD A.D.S. SpA	3.990.000.000
"	27	ACCIAIERIE FONDERIE VENETE DI BANZATO EMILIO MARCELLO - ditta indiv.	4.200.000.000
"	28	ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI SpA	3.690.000.000
"	29	PREDALVA ACCIAIERIA E FERRIERE Srl	900.000.000
"	30	INDUSTRIE CARLO RAIMONDI SpA	1.020.000.000
18.11.1983	31	ACCIAIERIA E FERRIERA DEL CALEOTTO-SpA	6.450.000.000
"	32	ACCIAIERIE E FERRIERE LOMBARDE FALCK SpA	22.050.000.000
"	33	ACCIAIERIA E FERRIERA DEL CALEOTTO-SpA	17.550.000.000
9.12.1983	34	INDUSTRIA LAMIERE SPECIALI SOC. AZ. CARLO VIOLA - SpA	4.000.000.000
"	35	ACCIAIERIA DI RUBIERA S.p.A.	1.980.000.000
"	36	LAMINATOIO GOVINE S.p.A.	2.250.000.000
Totale			294.108.500.000

Fonte: MICA

## LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 4

LEGGI N. 675/77 - PROGETTI APPROVATI DAL CIPI AL 31.12.1984

REGIONI	N. iniziati	A G E V O L A Z I O N I				Cont. in c/c capit. L.mil.
		Inv. ammessi alle agevolazioni L.mil.	Finanz.to bancario L.mil.	Mutuo diretto L.mil.	Cont. in c/c capit. L.mil.	
1. Valle d'Aosta	1	146.456	56.329	16.899	-	
2. Piemonte	36	1.737.589	658.119	209.466	-	
3. Lombardia	66	1.848.630	719.003	197.306	-	
4. Liguria	8	480.141	184.671	55.399	-	
5. Friuli V.G.	1	24.600	9.468	2.841	-	
6. Veneto	21	369.509	152.571	28.271	-	
7. Trentino (Bz)	1	8.282	4.141	-	-	
8. Em. Romagna	25	346.494	141.064	32.533	-	
9. Toscana	17	447.984	177.777	43.260	-	
10. Umbria	2	9.743	4.223	648	-	
11. Lazio	15	690.770	251.619	96.964	64.179	
12. Abruzzi	2	48.427	17.188	8.594	8.118	
13. Molise	1	746.700	251.821	125.909	169.224	
14. Campania	19	1.759.096	629.430	298.150	319.110	
15. Puglia	11	907.917	312.077	155.731	170.195	
16. Basilicata	5	73.270	23.806	11.719	15.949	
17. Calabria	5	81.839	28.313	14.157	14.903	
18. Sicilia	12	655.246	225.145	112.554	120.061	
19. Sardegna	5	118.817	39.605	19.802	23.764	
Totale	253 (1)	10.501.510	3.886.370	1.430.203	905.503	

Nota (1) Riguardano le singole iniziative corrispondenti a n.165 pratiche. Per ogni pratica vi sono più stabilimenti ubicati in regioni diverse.

Fonte : MITA

## LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 5

LEGGE N. 675/77 .. PROGETTI APPROVATI DAL CIPI AL 31.12.1984

SETTORE	N. iniziative	AGEVOLAZIONI						Contr. in c/capit.	
		Investimenti ammessi alle agevolazioni		Finanz. bancario		Mutuo diretto			
		L.mil.	%	L.mil.	%	L.mil.	%		
1. Tessile	36	307.664	2,93	143.557	3,69	5.127	0,36	7.844	0,87
2. Siderurgico	17	2.994.730	28,52	1.097.344	28,24	423.093	29,58	270.385	29,86
3. Chimico	24	1.618.233	15,41	567.068	14,59	256.965	17,97	198.405	21,91
4. Chimica Fine e secondaria	19	779.451	7,42	317.189	8,16	70.208	4,91	53.739	5,93
5. Alim. e agro-alimentare	11	107.343	1,02	52.845	1,36	315	0,02	1.773	0,19
6. Carta	7	129.129	1,23	53.257	1,37	11.911	0,83	4.040	0,45
7. Elettronica	6	63.237	0,66	33.640	0,87	854	0,06	-	-
8. Meccanica strum.	12	252.182	2,40	99.609	2,56	23.764	1,66	17.809	1,98
9. Aeronautico	11	646.620	6,16	266.638	6,86	87.062	6,09	52.048	5,75
10. Auto	22	3.596.915	34,25	1.255.223	32,30	550.904	38,52	299.380	33,06
Totale	165	10.501.510	100	3.886.370	100	1.430.203	100	905.503	100
Di cui:									
- Nord	132	5.836.226	55,58	2.256.068	58,05	648.528	45,35	-	-
- Sud	33	4.665.284	44,42	1.630.302	41,95	781.675	54,65	905.503	100
Tipo iniziativa:									
- Ristrutturazione		10.983.580	96,02	3.733.117	96,06	1.374.215	96,05	827.271	91,36
- Riconversione		37.255	0,36	12.613	0,32	2.197	0,15	3.616	0,40
- Ampliamenti		114.599	1,09	51.785	1,33	9.818	0,69	19.678	2,18
- Nuovi impianti		266.976	2,53	88.885	2,29	43.973	3,07	54.848	6,06

: M.T.C.A.

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tabella 6**  
Distribuzione per regione del numero e dell'ammontare degli investimenti ammessi ad agevolazione e dei contributi concessi ad imprese industriali ed artigiane.

LEGG 696/1983

REGIONI	INDUSTRIE			ARTIGIANI			TOTALE		
	N. PRAT.	INVEST. (MIL.)	CONTRIBUTO (MIL.)	N. PRAT.	INVEST. (MIL.)	CONTRIBUTO (MIL.)	N. PRAT.	INVEST. (MIL.)	CONTRIBUTO (MIL.)
PIEMONTE	402	79.605	19.763	135	12.746	3.184	537	92.351	22.947
VAL D'AOSTA	5	1.790	447	4	99	24	9	1.889	472
LIGURIA	27	4.721	1.180	18	694	173	45	5.415	1.353
LOMBARDIA	672	128.552	32.018	325	32.625	8.151	997	161.174	40.169
TRENTINO A.A.	4	1.413	353				4	1.413	353
VENETO	229	52.042	12.901	108	10.910	2.726	337	62.952	15.626
FRIULI V.G.	34	9.310	2.216	6	427	106	40	9.737	2.322
EMILIA R.	282	55.796	13.945	178	17.153	4.286	459	72.949	18.231
MARCHE	43	6.761	1.689	29	2.066	516	71	8.827	2.205
TOSCANA	99	18.462	4.408	108	7.665	1.914	207	26.127	6.322
UMBRIA	19	2.686	723	10	776	193	29	3.672	917
LAZIO	13	2.610	652	2	172	43	15	2.782	695
CAMPANIA	5	1.394	446				5	1.394	446
ABRUZZO	3	607	194	1	17	5	4	624	199
MOLISE	1	543	173				1	543	173
PUGLIA	2	135	43				2	135	43
BASILICATA	3	218	70	1	100	32	4	318	102
<b>TOTALE</b>	<b>1.842</b>	<b>366.855</b>	<b>91.220</b>	<b>924</b>	<b>85.450</b>	<b>21.354</b>	<b>2.766</b>	<b>452.605</b>	<b>112.574</b>
			<b>100,-</b>			<b>100,-</b>			<b>100,-</b>

Fonte: MICA

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 7  
 LEGGE 696/1983 Distribuzione per settore del numero e dell'ammontare degli investimenti ammessi ad agevolazione e dei contributi concessi ad imprese industriali ed artigiane.

SETTORI	INDUSTRIA			ARTIGIANI			TOTALE				
	N.PRAT.	INVEST. CONTRIBUTI (MIL.)	% CONCESSO (MIL.)	N.PRAT.	INVEST. CONTRIBUTI (MIL.)	% CONCESSO (MIL.)	N.PRAT.	INVEST. (MIL.)	CONTRIBUTO CONCESSO (MIL.)	%	
ESTRATTIVO	16	2.814	703	3	245	61	0,3	19	3.059	764	0,6
ALIMENTARE	78	18.617	4.701	10	408	102	0,5	86	19.025	4.804	4,2
TESSILE	135	28.049	7.011	103	7.646	1.908	9,0	238	35.695	8.919	0,0
VEST. ABB. ARREDAMENTO	14	2.104	526	6	844	211	1,0	20	2.940	736	0,6
PELLI E CUOIO	21	1.968	491	6	381	95	0,4	27	2.349	586	0,5
LEGNO	90	15.281	3.623	61	3.717	947	4,4	151	18.998	4.770	4,2
SIDERURGICO	15	3.875	858	2	121	30	0,2	17	3.996	888	0,8
METALLURGICO	64	11.657	2.948	17	1.547	387	1,8	81	13.204	3.335	3,0
MECCANICO	1.064	212.047	52.973	571	57.297	14.320	66,7	1.635	269.344	67.293	59,6
LAV. MIN. NON MET.	89	17.803	4.407	33	1.944	485	2,3	122	19.547	4.892	4,3
CHIMICO	30	7.364	1.668	1	91	22	0,1	31	7.455	1.690	1,5
GOMMA	11	1.833	456	2	291	72	0,3	13	2.124	530	0,5
CARTA E CARTOTECNICA	28	10.297	2.368	10	1.121	287	1,3	38	11.418	2.655	2,4
POLIGR. EDIT.	25	8.656	2.164	12	2.198	549	2,6	37	10.854	2.713	2,4
FOTO FONO CIN.	6	1.292	322	4	621	155	0,7	10	1.913	477	0,4
LAV. MAT. PLASTICHE	122	17.821	4.477	73	6.359	1.588	7,4	195	24.180	6.065	5,4
MANIFATTIERE VARIE	40	5.819	1.424	12	930	232	1,0	52	6.829	1.656	1,4
CONTR. EDILI - INST. IMP.	2	750	187					2	750	187	0,2
	1.850	387.727	91.509	926	65.761	21.451	100,-	2.776	453.488	112.960	100,-

% : su contributi

Fonte : MICA

## LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGI 696/1983 Tabella 8  
 Distribuzione per categoria CIPI degli investimenti ammessi e dei contributi  
 concessi ad imprese industriali ed artigiane.

CAT. CIPI	INDUSTRIE			ARTIGIANI			TOTALE		
	N.PRAT.	INVEST. (MIL.)	CONTRIBUTO (MIL.)	N.PRAT.	INVEST. (MIL.)	CONTRIBUTO (MIL.)	N.PRAT.	INVEST. (MIL.)	CONTRIBUTO (MIL.)
			%			%			%
1	1.007	197.119	49.175	659	66.581	16.665	1.666	263.700	65.841
2	117	20.479	5.131	87	5.189	1.296	204	25.668	6.427
3	433	105.624	26.008	116	11.236	2.807	551	116.860	28.816
4	37	3.109	777	10	410	102	47	3.519	879
5	47	3.592	897	9	132	32	50	3.724	930
6	26	6.250	1.600	4	113	28	30	6.363	1.628
7	71	7.397	1.854	26	599	149	97	7.996	2.003
8	38	8.805	1.714	10	567	141	48	7.372	1.856
RESTA	74	17.352	4.356	8	905	225	82	18.257	4.581
	1.850	367.727	91.512	925	85.732	21.445	2.775	453.459	112.961
			100,-			100,-			100,-

- 1) Macchine operatrici governate da unità a controllo numerico o controllate da unità a microprocessori
- 2) Macchine operatrici attrezzate con dispositivi di misura e di rilevazione attivate durante il processo e destinate ad aumentare il livello di automazione
- 3) Macchine operatrici per scopi specifici destinate allo svolgimento di un ciclo tecnologico in sequenza automatica o speciali e monotipo compresi robot industriali di montaggio, di saldature e di verniciature
- 4) Macchine e sistemi elettronici per la misura automatica di pezzi e di utensili in linea e fuori linea di lavoro
- 5) Attrezzatura e manipolatori di alimentazione e scarico automatico di pezzi e di utensili da macchina
- 6) Attrezzatura e sistemi di movimentazione per l'integrazione meccanica ed elettronica di più macchine
- 7) Apparecchiature elettroniche per la programmazione automatica del ciclo di lavoro delle macchine e dei sistemi
- 8) Macchine servomotori per il trasporto e lo stivaggio dei materiali con regolazione automatica elettronica

Fonte: MICA

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D.P.R. 902/1976 Tabella 9  
Investimenti ammessi alle agevolazioni e contributi concessi.

A M M I	NUOVI IMPIANTI		AMPLIAMENTI		AMMODERNAMENTI		TOTALE	
	NUMERO OPERATORI AMMESSI (MIL.)	CONTR. INVEST. (MIL.)	NUMERO OPERATORI AMMESSI (MIL.)	CONTR. INVEST. (MIL.)	NUMERO OPERATORI AMMESSI (MIL.)	CONTR. INVEST. (MIL.)	NUMERO OPERATORI AMMESSI (MIL.)	CONTR. INVEST. (MIL.)
1 9 7 6	2	1.407	5	1.562	4	3.113	11	6.083
1 9 7 9	4	1.331	4	801	18	10.200	26	12.413
1 9 8 0	51	52.084	116	78.481	355	285.397	522	415.943
1 9 8 1	81	85.140	144	122.825	690	535.453	915	723.419
1 9 8 2	77	88.688	150	118.207	732	546.747	959	753.544
1 9 8 3	90	38.534	151	104.166	862	645.848	1.063	788.342
1 9 8 4	47	49.002	124	86.475	782	670.374	953	799.852

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 10

D.P.R. 902/1976 Distribuzione per regione e tipo di iniziativa del numero e dell'ammontare degli investimenti ammessi ad agevolazione e dei contributi concessi.

R E G I O N I	NUOVI IMPIANTI			AMPLIAMENTI			AMMODERNAMENTI			TOTALE						
	N.	INVEST. AMMESSI MIL.	CONTR. % CONC. MIL.	N.	INVEST. AMMESSI MIL.	CONTR. % CONC. MIL.	N.	INVEST. AMMESSI MIL.	CONTR. % CONC. MIL.	N.	INVEST. AMMESSI MIL.	CONTR. % CONC. MIL.				
PIEMONTE	31	38.717	19.444	11,05	57	44.439	26.468	9,0	439	324.097	184.334	11,7	527	405.253	230.246	11,
VAL D'AOSTA	1	961	500	0,3	5	5.289	3.777	1,2					6	7.250	4.275	0,
LIGURIA	18	15.396	10.139	5,8	46	36.916	23.116	7,0	103	84.354	50.096	3,2	159	136.668	83.351	4,
LOMBARDIA	36	44.600	28.413	15,0	106	98.521	60.281	18,3	1.286	1.070.993	647.924	41,3	1.428	1.214.115	734.619	35,
TRENTINO	3	4.948	3.443	1,9	7	9.332	6.012	1,9	9	7.781	5.299	0,3	19	22.061	14.754	0,
VENETO	37	32.681	19.355	11,0	87	64.960	38.787	11,7	248	244.335	124.565	8,0	372	341.977	192.707	3,
FRIULI V.G.	1	283	150	0,08	6	4.689	2.910	0,9	2	762	477	0,03	9	5.734	3.538	0,
EMILIA R.	26	32.046	16.872	9,6	60	46.047	27.783	6,4	493	376.048	216.817	13,8	579	454.140	261.473	12,
MARCHE	39	27.977	18.153	10,3	77	51.896	38.677	11,7	162	86.885	55.020	3,6	270	166.468	111.852	5,
TOSCANA	48	31.890	19.655	11,17	129	63.364	42.649	13,0	372	287.290	149.332	9,5	549	382.545	211.837	10,
UMBRIA	61	52.569	36.183	20,6	95	67.786	46.430	14,6	280	183.003	117.464	7,47	436	303.379	202.017	9,
LAZIO	13	10.181	5.607	3,2	25	18.278	11.044	3,3	49	31.850	17.150	1,1	87	60.009	33.800	1,
	317	290.170	175.855	100,-	694	512.523	330.136	100,-	3.443	2.696.907	1.566.479	100,-	4.449	3.499.600	2.074.470	100,-

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 11  
D.P.R. 902/1976: Distribuzione per settore e tipo di iniziativa del numero e dell'ammontare degli investimenti ammessi. (Situazione al 31.12.1987)

INIZIATIVA SETTORI	NUOVI IMPIANTI			AMPLIAMENTI			AMMODERNAMENTI			TOTALE						
	N. OP.	INVEST. AMMESSI CONC. MIL. MIL.	% CONTR.	N. OP.	INVEST. AMMESSI CONC. MIL. MIL.	% CONTR.	N. OP.	INVEST. AMMESSI CONC. MIL. MIL.	% CONTR.	N. OP.	INVEST. AMMESSI CONC. MIL. MIL.	% CONTR.				
ESTRATTIVA	3	2.810	1.188	0,7	5	2.931	1.504	0,5	29	16.445	9.591	0,6	37	22.166	12.284	0,1
ALIMENTARI	47	45.283	27.555	15,7	97	74.099	48.518	14,7	466	392.819	215.775	13,8	610	512.201	291.848	14,1
TABACCO					2	749	524	0,03					2	749	524	0,1
TESSILE	11	18.252	9.693	5,7	34	30.080	20.697	6,3	47	353.758	210.829	13,4	492	402.069	241.459	11,1
VEST.ABB.ARRED.	18	10.993	6.608	3,7	18	10.995	7.182	2,2	107	80.546	49.362	3,2	143	102.534	63.133	3,1
PELLI E CUOIO	13	7.777	4.925	2,8	25	13.588	10.552	3,2	113	59.432	35.416	2,3	151	80.798	50.895	2,1
LEGNO	22	15.805	10.217	5,8	83	49.785	33.776	10,2	225	121.686	75.239	4,8	330	187.276	119.223	5,1
SIDERURGIA	4	4.416	2.640	1,6	7	7.119	3.853	1,2	76	63.523	37.722	2,4	87	75.059	44.415	2,1
METALLURGIA	5	5.721	3.500	2,0	20	15.036	10.281	3,1	158	129.864	76.634	4,9	183	150.621	90.415	4,1
MECCANICO	104	94.211	60.940	34,7	196	141.764	93.805	28,4	863	622.909	371.267	23,7	1.163	858.884	526.013	25,1
LAV. MIN. NOR MET.	49	54.623	30.767	17,5	113	110.499	65.572	19,9	358	307.212	175.356	11,2	520	472.336	271.695	13,1
CHINICO	9	9.598	5.720	3,2	24	17.538	11.037	3,3	190	243.112	129.074	8,2	223	270.248	145.831	7,1
DER. PET. E CAR.					1	143	97	0,03					1	143	97	0,1
GOMMA	2	2.292	1.550	0,9	7	3.092	2.003	0,6	37	27.717	17.743	1,1	46	33.101	21.296	1,1
CARTA, CARTOTEC.	2	3.056	1.400	0,8	19	11.052	6.891	2,07	110	88.094	52.781	3,4	131	102.203	61.012	3,1
POL. EDITORIALE	3	1.858	1.125	0,6	5	816	673	0,2	61	36.595	22.396	1,4	69	39.070	24.194	1,1
FOTO, FONO, CINE.					9	3.344	2.257	0,1					9	3.344	2.257	0,1
LAV. NAT. PLASTICA	19	13.226	7.284	4,2	32	17.375	10.040	3,0	152	105.301	62.765	4,0	203	135.902	80.089	3,1
MANIF. VARIE	1	445	300	0,1	6	6.630	3.745	1,1	36	26.160	15.505	0,97	45	33.236	19.550	0,1
SERVIZI					4	17.639	8.240	0,5					4	17.639	8.240	0,4
TOTALE	312	290.170	175.854	100	694	512.952	330.136	100	3.443	2.696.907	1.569.479	100	4.449	3.499.600	2.074.470	100

Tabella 12

SETTORE DELL'ELETTRONICA (L.n.63)  
 IMPEGNI DELIBERATI DAL CIPI  
 (al netto degli impegni decaduti)

(ML)

N.	SOCIETA'	CAPITALE	FINANZ.	TOTALE
1	SELECO SpA	25.786	102.000	127.786
2	SECI SpA	1.300	9.700	11.000
3	ULTRAVOX SpA	1.000	1.000	2.000
4	EUROPHON SpA	5.000	10.000	15.000
5	RCF SpA	500	500	1.000
6	ZETRONIC SpA	2.000	2.800	4.800
7	BRIONVEGA SpA	5.000	5.000	10.000
8	ALCOR SpA	250	250	500
9	CIARE SpA	500	3.000	3.500
10	FAITAL SpA	700	1.200	1.900
11	IND.FORMENTI SpA	2.500	5.000	7.500
12	IMPERIAL ELEC. SpA	7.000	8.000	15.000
13	EUROVIDEO SpA	8.000	4.000	12.000
14	LENCO SpA	2.000	6.000	8.000
15	VIDEOCOLOR SpA	6.000	-	6.000
16	TEKSONOR SpA	300	450	750
17	NEOHM ELET. SpA	2.100	4.400	6.500
18	IREL SpA	800	2.700	3.500
19	SIEL SpA	200	1.800	2.000
20	LARES-COZZI SpA	300	2.000	2.300
21	NUOVA AUTOVOX SpA	10.800	28.700	39.500
22	FACON SpA	200	300	500
23	MUSICALMASTRO SpA	500	2.000	2.500
24	CEI SpA (ex MIAL)	1.750	1.000	2.750
25	REL/ITT(VIDITAL SpA)	3.920	30.000	33.920
26	SOC.PER GLI ACQUISTI	9.600	15.000	24.600
27	ZENDAR SpA	500	2.500	3.000
	TOTALE	98.506	249.300	347.806

Fonte: MICA

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 13

## SETTORE DELL'ELETTRONICA (L.n.63/1982)

IMPEGNI DELIBERATI DAL CIPI E

LORO STATO DI ATTUAZIONE

Miloni di Lire

N.	SOCIETA'	DELIBERATO	EROGATO	DA EROGARE
1	SELECO SpA (capit.)	25.786	25.786	-
2	SECI SpA	4.500	4.500	-
3	ULTRAVOX SpA	2.000	2.000	-
4	EUROPHON SpA	15.000	14.750	250
5	RCF SpA	1.000	1.000	-
6	ZETRONIC SpA	4.800	4.400	400
7	BRIONVEGA SpA	10.000	10.000	-
8	ALCOR SpA	500	500	-
9	CIARE SpA	3.500	1.100	2.400
10	FAITAL SpA	1.900	1.900	-
11	IND.FORMENTI SpA	7.500	7.500	-
12	IMPERIAL ELEC. SpA	15.000	15.000	-
13	EUROVIDEO SpA	12.000	10.000	2.000
14	LENCO SpA	8.000	5.932	2.068
15	VIDEOCOLOR SpA	6.000	6.000	-
16	TEKSONOR SpA	750	400	350
17	NEOHM ELET. SpA	6.500	5.500	1.000
18	IREL SpA	3.500	3.500	-
19	SIEL SpA	2.000	2.000	-
20	LARES-COZZI SpA	2.300	1.300	1.000
21	NUOVA AUTOVOX SpA	39.500	-	39.500
22	FACON SpA	500	500	-
23	MUSICALNASTRO SpA	2.500	2.000	500
24	CEI SpA (ex MIAL)	2.750	-	2.750
25	SECI SpA (rev.piano)	6.500	3.500	3.000
26	REL/ITT(VIDITAL SpA)	33.920	29	33.891
27	SELECO SpA (finan.)	102.000	30.000	72.000
28	SOC.PER GLI ACQUISTI	24.600	-	24.600
29	ZENDAR SpA	3.000	-	3.000
	TOTALE	347.806	159.097	188.709

Fonte: MICA

## LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 14

## INCENTIVI ALLE IMPRESE COMMERCIALI (L.n.517/75)

## TAVOLA N. 2

REGIONE	ANNO										TOTALE REGIONI
	1975	1976	1977	1978	1980	1981	1982	1983	1984		
PIEMONTE	8	106	96	26	13	53	75	36	227	640	
VALLE D'AOSTA	0	2	3	0	0	1	10	3	8	27	
LIGURIA	6	143	89	31	7	91	156	91	301	915	
LOMBARDIA	50	219	116	41	17	83	160	281	537	1504	
TRENTINO	0	29	2	20	15	24	2	11	45	148	
VENETO	7	188	125	61	19	58	86	85	196	825	
FRIULI V.G.	2	15	7	4	0	4	59	47	35	173	
EMILIA ROMAGNA	4	188	175	56	24	106	340	286	445	1624	
MARCHE	0	83	101	60	22	99	118	178	298	959	
TOSCANA	3	126	115	67	8	92	111	124	181	827	
UMBERIA	5	36	42	2	10	17	20	49	124	305	
LAZIO	4	191	109	53	22	33	132	115	164	823	
CAMPANIA	2	75	110	106	5	33	108	91	149	679	
ABRUZZO	1	41	59	46	9	17	89	113	164	539	
MOLISE	0	12	8	12	3	5	11	8	12	71	
PUGLIA	4	33	72	63	5	32	158	168	222	757	
BASILICATA	0	13	12	14	1	3	15	19	57	134	
CALABRIA	0	36	48	42	2	9	52	59	99	347	
SICILIA	0	83	155	118	7	66	144	200	219	992	
SARDEGNA	0	70	109	45	30	41	193	120	99	707	
ALTO ADIGE	0	6	12	32	11	15	7	13	39	135	
TOTALE GENERALE	96	1695	1565	899	230	882	2046	2097	3621	13131	

Fonte: MICA

Tabella 15

## INCENTIVI ALLE IMPRESE COMMERCIALI (L.n.517/75)

## TAVOLA N. 1

Importi espressi in milioni di lire

REGIONE	DOMANDE IN ESSERE			DOMANDE APPROVATE		
	N.DOM.	FINANZIAM.	CONTRIB.	N. DOM.	FINANZIAM.	CONTRIBUTO
PIEMONTE	713	96.851	36.895	625	84.264	32.177
VALLE D'AOSTA	33	5.189	2.735	30	4.249	2.251
LIGURIA	969	94.502	36.454	857	77.057	29.147
LOMBARDIA	1.553	263.140	100.203	1.333	211.479	81.112
TRENTINO	162	29.468	20.440	135	23.920	17.015
VENETO	858	116.622	46.936	695	83.778	32.720
FRIULI V.G.	189	24.836	10.951	164	21.285	9.393
EMILIA ROMAGNA	1.674	245.708	103.629	1.327	195.344	82.986
MARCHE	1.023	96.537	41.971	903	81.184	35.391
TOSCANA	882	116.908	53.793	744	92.421	43.298
UMBRIA	327	40.922	19.216	287	33.877	15.950
LAZIO	853	86.054	38.140	709	67.489	30.724
CAMPANIA	701	107.132	58.433	593	65.282	32.838
ABRUZZO	578	62.210	34.720	472	47.129	27.093
MOLISE	74	8.904	5.047	67	7.184	4.084
PUGLIA	809	106.122	51.714	655	81.906	39.922
BASILICATA	143	18.306	10.949	116	11.632	6.688
CALABRIA	366	46.344	25.308	317	35.840	20.676
SICILIA	1028	137.545	94.075	914	118.937	82.560
SARDEGNA	712	53.583	38.117	657	45.545	32.923
ALTO ADIGE	145	18.457	11.834	123	13.826	8.827
TOT. CENTRO NORD	8976	1.196.789	499.790	7.582	958.649	401.375
TOT. SUD	4816	578.551	341.770	4.141	445.078	266.400
TOTALE GENERALE	13792	1.775.340	841.560	11.723	1.403.728	667.775

Fonte: MICA

PAGINA BIANCA